

LXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1936

ANNO XIV

129° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	2468	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935.	2470
Disegni di legge (Annunzio)	2468	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica.	2470
Disegno di legge (Seguito e fine della discus- sione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giu- gno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame. . .	2470
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. .	2472	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.	2471
BUFFARINI-GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . .	2472	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile. . .	2471
Disegno di legge (Discussione):		Modificazioni all'ordinamento della Commis- sione Suprema di Difesa.	2471
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.	2491	Disegni di legge (Presentazione):	
PARODI	2491	ROSSONI: Conversione in legge del Regio decreto- legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che pro- roga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevo- lazioni doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione.	2490
MORSELLI	2493	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36.	2490
FERRARIO	2496	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita la importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane.	2490
Disegni di legge (Approvazione):		Relazione (Presentazione):	
Agevolazioni per l'aviazione da turismo . . .	2468	CARUSI: Elenco di petizioni.	2496
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia Marina.	2469	Disegni di legge (Votazione segreta)	2500
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei Carabinieri Reali in con- gedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. . .	2469		
Riduzione al 4.75 per cento del tasso di inte- resse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio.	2469		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri e di titoli italiani emessi al- l'estero.	2469		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore Generale per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio di ammi- nistrazione dell'Azienda Autonoma Sta- tale della Strada.	2470		

La seduta comincia alle 15,30.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Marchi, di giorni 4; Natoli, di 3; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Muzzarini, di giorni 1; Maraviglia di 3; Ventrella, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Arcidiacono, di giorni 3; Maraini, di 4; Bifani, di 4; Capri-Cruciani, di 4; Orlandi, di 2; Dentice di Frasso, di 6; Donnegani, di 3.

(Sono concessi).

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra. (1147).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio. (1148)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (1149)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. (1150)

Questi disegni di legge sono stati inviati alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per l'aviazione da turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni per l'aviazione da turismo. (*Stampato* n. 1047-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione propone un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge. Domando se è concordato con il Governo.

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Proporrèi un testo definitivo per questo emen-

damento all'articolo 3, e cioè che invece di dire « Gli aeromobili da turismo, quando non escano dall'aeroporto sul quale volano », dato che « non escano » non è una frase precisa, si dica: « quando non si allontanino dalla periferia dell'aeroporto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione ha compreso? Accetta quest'emendamento?

BONARDI, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione degli articoli secondo il testo proposto dalla Commissione, e con l'emendamento proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Sono considerati aeromobili da turismo quelli appartenenti a proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonchè quelli appartenenti ad Enti ed associazioni sportive italiane che non abbiano scopo di lucro, determinati con decreto del Ministro dell'aeronautica.

(È approvato).

ART. 2.

Il certificato di navigabilità degli aeromobili da turismo deve essere vidimato ogni anno dal Registro italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. La visita di accertamento si effettua entro il 31 dicembre di ogni anno.

(È approvato).

ART. 3.

Gli aeromobili da turismo, quando non si allontanino dalla periferia dell'aeroporto sul quale volano, possono essere esentati dal Ministero dell'aeronautica dall'obbligo di avere a bordo il giornale di rotta.

(È approvato).

ART. 4.

Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

(È approvato).

ART. 5.

I piloti di aeromobili da turismo non sono tenuti a far vidimare il giornale di rotta, ma devono indicare, in partenza, il prossimo luogo di destinazione. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

(È approvato).

ART. 6.

Il pilota che conduce aeromobili da turismo deve essere provvisto del brevetto e della licenza determinati nel Regolamento per la navigazione aerea.

(È approvato).

ART. 7.

Gli aeromobili da turismo hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli altri, stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Essi hanno diritto di valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da speciali disposizioni.

(È approvato).

ART. 8.

La legge 22 gennaio 1934, n. 284, è abrogata.
(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia Marina. (*Stampato* n. 1089-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia Marina ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei Carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei Carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (*Stampato* n. 1094-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Riduzione al 4,75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riduzione al 4,75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio. (*Stampato* n. 1095-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il saggio dell'interesse annuo da corrispondersi dalla Società Anonima Saverio Sticchi, concessionaria delle Regie Grotte Demaniali in Santa Cesarea-Terne, sull'anticipazione di lire 700,000 concessale dal Regio Demanio, ai termini dell'articolo 7 - comma 2° - della Convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883, è fissato nella misura del 4,75 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1936 ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero. (*Stampato*, n. 1100-A).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1936

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, Anno XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (*Stampato* n. 1114-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, col quale viene chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada il Direttore generale per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV,

n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935. (*Stampato* n. 1121-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935 ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica. (*Stampato* n. 1079-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame. (*Stampato* n. 1086-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati (*Stampato* n. 1116-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli, resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane, e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli olii leggeri derivati dal carbon fossile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di

estrazione degli olii leggeri derivati dal carbon fossile. (*Stampato* n. 1098-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli olii leggeri derivati dal carbon fossile ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa. (*Stampato* n. 1106-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È istituita la Commissione Suprema di Difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

(È approvato).

ART. 2.

La Commissione Suprema di Difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

(È approvato).

ART. 3.

Il Comitato deliberativo è composto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente, e dai Ministri Segretari di Stato, membri.

Vi intervengono, quali membri con voto consultivo:

il Segretario del Partito Nazionale Fascista; i Marescialli d'Italia, i Grandi ammiragli ed i Marescialli dell'aria, fin quando non raggiun-

gano il limite di età stabilito per la loro dispensa da ogni onere di impiego o di servizio;

il Capo di Stato Maggiore generale;

il Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito;

il Capo di Stato Maggiore della Regia Marina;

il Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica;

il Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

l'Ispettore Capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione;

il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa.

(È approvato).

ART. 4.

Sono organi consultivi della Commissione Suprema di Difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito;

b) il Comitato degli ammiragli;

c) il Comitato tecnico di aeronautica;

d) il Comitato per la mobilitazione civile.

(È approvato).

ART. 5.

La Segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal Presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

La Segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio Esercito o della Regia Marina o della Regia Aeronautica e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica. Essa è posta alle dipendenze amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

Come la Camera ricorda, la discussione generale su questo disegno di legge è stata chiusa ieri sera, riservando la parola all'onorevole relatore ed al Governo.

Onorevole relatore, ella intende parlare?

BRUNI, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUFFARINI GUIDI. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. (*Vivissimi prolungati applausi*). Onorevoli Camerati, presi ordini da S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ho l'onore di illustrare alla Camera il disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1936-37.

All'camerata onorevole Bruni, che con la sua relazione, ci fornisce in un quadro ampio, una visione completa della varia attività di questo Ministero, rivolgo il ringraziamento più vivo, anche a nome dei funzionari, ai quali egli ha voluto indirizzare parole di compiacimento e di elogio.

Ringrazio inoltre e vivamente gli onorevoli Visco e Tommaselli per il notevole contributo dato alla discussione generale del bilancio, durante la quale hanno esaminato vari ed interessanti aspetti della attività del Ministero dell'interno, e sono anche grato all'onorevole camerata De Marsico, la cui elevata parola ha avuto sì largo e fervido consenso nella Camera fascista.

A tutti mi riprometto di rispondere nel corso della mia relazione.

Nessuna variazione notevole, d'ordine finanziario, si è verificata rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, nello stato di previsione per l'anno 1936-37. Le spese, nonostante le aumentate esigenze, sono state contenute nei più stretti limiti possibili, tali, in ogni modo, da garantire il regolare funzionamento di tutti i servizi.

L'organizzazione amministrativa del Ministero dell'interno, che ha una funzione così rilevante nel complesso dell'ordinamento amministrativo statale, ha raggiunto una solida struttura fascista; tale risultato è il frutto di una graduale, ma decisa trasformazione, nella quale gli elementi tradizionali e rivoluzionari si sono saldamente fusi, sviluppando in tutti gli organi, centrali e locali della amministrazione una rinnovata efficienza funzionale e una viva sensibilità per ogni esigenza politica, sociale e spirituale della nuova vita fascista.

È doveroso pertanto riconoscere che, sia gli Uffici ministeriali, sia le Prefetture, nella triplice loro funzione: attiva, consultiva e di controllo, hanno pienamente corrisposto, dimostrando una comprensione perfetta delle necessità del momento.

Se alcuni inconvenienti dovessero pertanto essere lamentati, essi non possono attribuirsi, che a qualche residua deficienza del personale, — che sta, del resto, ogni giorno sempre più miglio-

rando e migliorandosi — mai alle possibilità funzionali dell'organo amministrativo.

Con altrettanta fiducia, possiamo riguardare ai primi e più lontani organi della gerarchia amministrativa dell'interno, agli enti locali, comuni e provincie, che assolvono con efficacia e con disciplina i loro sempre più complessi compiti, risultando essere, non solo, enti sottoposti alla podestà di imperio dello Stato, ma dello Stato, al di sopra di ogni concezione dottrinale, gli organi che ne rappresentano alla periferia, la volontà, la forza ed il prestigio.

A questo soddisfacente risultato, siamo giunti attraverso l'istituzione delle podestrie e dei rettorati; organi che si sono dimostrati, ogni anno, sempre più idonei strumenti dello Stato Fascista, si che si può a distanza di tempo, e, con ragione, considerare la riforma amministrativa, come uno degli atti più rivoluzionari e più efficienti compiuti dal Regime.

Scendendo al dettaglio, a conferma delle fatte considerazioni, debbo dichiarare che sopra 7.328 podestà il provvedimento della revoca dalle funzioni si è dovuto applicare nell'anno 1935 solo in 18 casi — di fronte a 26 dell'anno 1934 — e di tali revocche nessuna è stata disposta per irregolarità amministrative o per dissensi col Partito; ma tutte, per incomprensione dei bisogni degli amministrati o per poco rendimento.

Così sopra 1.313 podestà scaduti nell'anno decorso per compiuto periodo quadriennale, ben 1.057 sono stati riconfermati e 262 (un quinto) sono stati sostituiti, e la sostituzione è avvenuta con nuovi e più giovani elementi.

Tutto ciò conferma i criteri di assoluta rigidità, adottati nella scelta dei candidati alle cariche amministrative ed è comprova della efficiente collaborazione e della perfetta armonia nella vita politica e amministrativa, anche nelle località più periferiche.

Ritengo doveroso comunicare alla Camera che 124 podestà, richiamati alle armi o volontari, sono combattenti nell'Africa Orientale. (*Vivi applausi*).

Ad aumentare il prestigio dell'istituto podestarile si è sempre più e meglio affermato il carattere onorifico della funzione.

I podestà retribuiti che nel 1933 erano 368 sono nel 1934 diminuiti a 196, e si sono ridotti alla fine del 1935 a soli 119, numero, quest'ultimo, minimo in rapporto alla cifra complessiva, e rispondente a giustificate e accertate, eccezionali condizioni.

Si è dato impulso alla costituzione delle consulte, anche quando non sono rese obbligatorie per legge. Nell'anno decorso ne sono state create 68. Questo indirizzo il Ministero dell'interno intende decisamente mantenere, convinto, come è, che la consulta venga ad affiancare l'opera del podestà, avvicinandolo sempre più alla popolazione e intonando così sempre meglio l'istituto podestarile alla realtà dei bisogni e degli interessi locali, rappresentati nella consulta, e questo è importante, in forma corporativa.

È lo Stato fascista che si impone così, col suo ordinamento corporativo, anche agli organi amministrativi della periferia.

Il numero dei commissari prefettizi nei comuni è rapidamente e notevolmente disceso, a seguito del minuzioso controllo del Ministero.

Nessun commissario può essere nominato senza l'autorizzazione del Gabinetto del Ministro e la gestione straordinaria non può avere, salvo casi particolari, una durata superiore a sei mesi. Tale indirizzo del Ministero corrisponde alle necessità di infrenare il largo uso delle gestioni commissariali, le quali, debbono corrispondere solo a effettive, documentate, non altrimenti sanabili condizioni eccezionali e permanere solo durante la esistenza di tali condizioni e non oltre. (*Approvazioni*).

L'istituto del rettorato ha in ogni provincia regolarmente funzionato. Tutte le provincie hanno la loro normale amministrazione ad eccezione di due, ove esistono commissari straordinari: a Litoria, provincia di recente costituzione; e ad Alessandria, per procedere agli adempimenti derivanti dal distacco del territorio passato alla nuova provincia di Asti.

In questi ultimi tempi sono state nuovamente poste in circolazione voci sull'abolizione delle Amministrazioni provinciali.

Presi ordini superiori, mi è dato modo di dichiarare una volta per sempre che le Amministrazioni provinciali hanno una insostituibile funzione nell'ordinamento amministrativo autarchico, non solo, ma la loro funzione si rende sempre più necessaria se si considera che il Ministero dell'interno è in massima favorevole, allorchando si verificheranno tutte le condizioni di idoneità, alla provincializzazione di alcuni principali servizi igienici, sanitari, tecnici, allo scopo di estendere fra l'altro ad un più vasto territorio, più adeguate e più elevate condizioni di vita, e con l'intento preciso di farvi partecipi tutti i comuni rurali. (*Vivi applausi*).

In riguardo all'assetto territoriale degli enti locali nessuna importante modificazione si è nell'anno verificata; in questi ultimi tempi, poi, ogni modificazione è stata temporaneamente sospesa per non intralciare le operazioni del censimento generale della popolazione, da poco iniziate.

Da segnalare, per la loro connessione all'opera grandiosa di bonifica idraulica e agraria compiuta dal Regime, sono le costituzioni del comune di Pontinia, non ultimo dei centri abitati che si creano nell'Agro redento, del comune di Sant'Eufemia Lamezia nella bonificata piana di Sant'Eufemia in provincia di Catanzaro, e per ultimo del comune di Fertilia, al centro di un vasto territorio di bonifica nella provincia di Sassari. (*Applausi*).

Il Regime continua così a «redimere la terra e a fondare le città».

Importante infine la costituzione della nuova provincia di Asti con un territorio di 150 mila 823 ettari, distaccato dalla provincia di Alessandria.

Tale provvedimento fu adottato in considerazione del rimarchevole sviluppo economico e demografico, nonché edilizio della città di Asti, che conta oltre 50.000 abitanti ed è centro di gravitazione di un vasto e popoloso territorio che, dall'agricoltura e soprattutto dall'industria vinicola, trae notevole prosperità.

La nuova provincia di Asti è suddivisa in 105 comuni con una popolazione complessiva di 255.035 abitanti. La provincia di Alessandria conserva una vasta e popolosa superficie con 165 comuni e 507 mila 678 abitanti.

Nell'anno 1935 si sono accentuate le direttive alle amministrazioni degli enti locali, per una politica di più rigido raccoglimento, specialmente nell'ultimo semestre, di fronte alle contingenze, del tutto particolari, che hanno richiesto, anche da parte delle pubbliche Amministrazioni, una attiva ed efficace azione di fiancheggiamento nelle misure di difesa economica.

Le istruzioni emanate dal Ministero, hanno, come sempre, trovato nelle amministrazioni degli enti locali una pronta e disciplinata volontà esecutiva, diretta ad una revisione del costo dei pubblici servizi e ad una generale limitazione delle spese.

Il controllo degli organi di vigilanza e di tutela, è stato sugli enti locali, nel 1935, particolarmente intenso ed efficace.

Si è constatato che le norme emanate dal Governo sulla fine dell'anno 1934, dirette ad alleviare gli oneri debitori a carico delle provincie e dei comuni, hanno avuto sensibili, favorevoli ripercussioni sulla finanza di detti enti, molti dei quali hanno potuto sistemare, su basi organiche e definitive, i rispettivi bilanci ed attuare opportuni sollievi delle sovraimposte fondiarie e di altri cespiti tributari.

A proposito della politica iniziata dal Governo, per ricondurre entro i limiti della normalità le gestioni di tutti gli enti locali, mi corre l'obbligo di segnalare la funzione vigile e moderatrice che va esplicando la Commissione centrale per la finanza locale, composta di alti funzionari delle finanze e dell'interno, ed alla quale dà la sua preziosa attività di esperto, nella qualità di vice presidente S. E. Romano, presidente del Consiglio di Stato.

Per il biennio 1934-35 sono stati sottoposti ai provvedimenti della Commissione centrale soltanto 484 comuni; avendo i 6844 rimanenti avuta la possibilità, nel 1935, di pareggiare i propri bilanci nei limiti normali e straordinari di sovraimposta, previsti dalla legge.

Per quanto concerne le amministrazioni provinciali, gioverà ricordare che di esse, quasi la metà, hanno pareggiato i bilanci con sovraimposte entro il limite normale, mentre 50 hanno avuto bisogno, per l'esercizio del 1935, di superare il limite predetto.

È da ritenere, nonostante le nuove maggiori necessità delle amministrazioni comunali e provinciali che la situazione dell'esercizio 1935 non

subirà modificazioni sensibili durante l'esercizio in corso.

Di ciò danno sicuro affidamento le direttive precise, inderogabili impartite dal Ministero, l'alto senso di responsabilità degli amministratori fascisti, il tempestivo, costante e rigido controllo da parte della Commissione per la finanza locale.

L'onorevole Tommaselli si è interessato ieri, nel suo chiaro discorso di un importante argomento che da tempo ha peraltro richiamato la nostra attenzione e a proposito del quale posso comunicare, fin d'ora, dati precisi e formulare altrettante precise assicurazioni, che sono certo saranno sufficienti a riassicurare l'onorevole Tommaselli e la Camera tutta, che ha dimostrato ieri il suo vivo interessamento al riguardo.

Ritengo prima di tutto necessario ragguagliare la Camera sulla entità (veramente notevole) del patrimonio totale delle istituzioni di assistenza e beneficenza che, secondo una accurata, recente statistica disposta dal Ministero per lo studio e la risoluzione del problema a cui accennava l'onorevole Tommaselli, ammonta a 8 miliardi, e 632 milioni 16 mila 947 lire, con un reddito lordo annuo di circa 430 milioni.

Di tale consistenza patrimoniale il 55 per cento è rappresentato da valori immobiliari per un ammontare pari a 4 miliardi e 747 milioni.

Interessa rilevare altresì che circa 1 miliardo e mezzo corrisponde all'importo dei lasciti e delle donazioni per assistenza e beneficenza pubblica dall'avvento del Fascismo a oggi (*Bene!*) ed è infine degno di rilievo il fatto che il patrimonio delle istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza si è incrementato negli ultimi sette anni con una media di 122 milioni per anno. (*Vivi applausi*).

La indagine è ancora in corso per stabilire quanta parte del patrimonio immobiliare sia rappresentata da fondi rustici e quanta da fondi urbani.

Ognuno si rende conto della importanza della indagine eseguita, la quale tende a classificare e discriminare una così cospicua massa di pubblica ricchezza, allo scopo di avviarla con direttive precise e con provvedimenti generali, non solo al massimo rendimento in beneficio degli Enti proprietari, ma anche al diretto conseguimento di quelle finalità di ordine nazionale, alle quali debbono, nello Stato corporativo, essere organicamente subordinati e coordinati tutti i beni e tutte le attività produttrici, specialmente quelle degli Enti pubblici. (*Applausi*).

Non è più possibile che nell'anno XIV del Regime, quando ormai la iniziativa privata tende con tutte le sue energie, in un continuo rinnovamento e perfezionamento, a raggiungere il massimo della utilità economica, che proprio gli enti pubblici restino tetragoni alle nuove direttive economiche, in omaggio a taluni principi tradizionalistici che tenderebbero a rendere avulso il patrimonio immobiliare degli enti da quegli aggiornamenti che soli possono aumentarne il reddito,

favorendo pertanto anche gli interessi generali della produzione. (*Applausi prolungati*).

Ciò appare soprattutto opportuno e urgente nei riguardi del patrimonio terriero.

Superfluo aggiungere che tale indirizzo deve riguardare solo la migliore gestione amministrativa e tecnica dei mezzi patrimoniali e non investire quindi minimamente i fini istituzionali delle Opere Pie.

Per quanto riguarda infine il rilievo fatto dall'onorevole Tommaselli circa il funzionamento delle Opere assistenziali nei confronti di molte Opere Pie, debbo richiamarmi alle dichiarazioni già fatte l'anno decorso alla Camera in sede di discussione del bilancio, e con le quali venivano nettamente stabiliti i compiti delle due diverse istituzioni, nel senso che al Partito, attraverso le Opere assistenziali, veniva demandata l'assistenza ai disoccupati; al Ministero dell'interno, a mezzo dei suoi enti di beneficenza, l'assistenza ai bisognosi, stabilita dalla legge o derivante dagli statuti.

Come vede, quindi, l'onorevole Tommaselli: due funzioni, chiaramente distinte; le Opere assistenziali del Partito che esercitano una assistenza a carattere variabile e contingente; gli enti soggetti al Ministero dell'interno una assistenza a carattere fisso e continuativo; le une erogano il capitale che viene messo a loro disposizione, per questo scopo; gli altri invece si limitano a erogare le rendite dei patrimoni che hanno l'obbligo di amministrare e gestire secondo le tavole statutarie.

Le condizioni sanitarie dell'anno decorso si sono mantenute soddisfacenti, indicando come il Regime prosegua senza soste nella sua decisa volontà di realizzare, sempre più, il miglioramento igienico, sanitario del Paese.

La mortalità generale si è mantenuta quasi allo stesso livello dell'anno 1934, confermando la progressiva diminuzione che in appena un decennio ha determinato un guadagno di circa 4 punti sul quoziente generale.

Rilevante, così come avverte l'onorevole relatore, è la diminuzione di mortalità relativa alle malattie infettive; tale mortalità, che prima gravava per oltre un quarto sulla mortalità generale, oggi vi grava appena di un ottavo.

È poi importante rilevare, che non si è avuto nell'anno 1935 nessuna denuncia per malattie esotiche e per vaiuolo. È motivo di compiacimento, anzi, il constatare che da dieci anni l'Italia è immune completamente da quest'ultima, grave malattia.

La lotta contro la malaria, ha avuto una disciplina sempre più organica e completa ed ha reso più larga ed efficace l'opera di difesa dei lavoratori, specie nelle grandi bonifiche.

Non ripeto le cifre già esposte ieri dall'onorevole Visco, per quanto riguarda l'andamento della malaria nell'agro pontino. Convengo pienamente con lui che tali cifre indicano che la morbilità per malaria, in tutto quel territorio è ridotta a proporzioni insignificanti e stanno a dimostrare

come una efficiente organizzazione sanitaria e profilattica possa consentire, senza alcun danno, la permanenza in zone malariche di forti masse di operai; risultato questo veramente confortante ed importante per la prosecuzione delle grandiose opere di bonifica, di costruzioni stradali e di lavori pubblici e per la messa in valore di zone nazionali e coloniali.

Stia sicuro pertanto l'onorevole Visco che la organizzazione sanitaria nell'Agro Pontino non sarà né smobilitata, né comunque ridotta.

La lotta contro la tubercolosi è in continuo sviluppo.

È doveroso segnalare per la sua importanza dal punto di vista politico-sociale la recente mozione del comitato corporativo centrale per la estensione dei benefici dell'assicurazione obbligatoria ai coloni e mezzadri, ora concretata in un provvedimento legislativo.

Con questa realizzazione il Regime manifesta ancora una volta la sua vigile, costante cura verso le forti e feconde falangi rurali, in guerra, come in pace, benemerite della Nazione.

Desidero mettere poi in evidenza che la Sanità Pubblica, anche nella attuale contingenza della nostra azione militare in Africa Orientale, si è addimostrata completamente attrezzata e in piena efficienza, facendo fronte a tutti i nuovi complessi bisogni che l'intenso movimento di uomini e di quadrupedi ha imposto nell'ambito del territorio nazionale e specialmente nei porti.

Una trattazione particolare, nel quadro della politica sanitaria e sociale del Regime, ritengo di dover dare a tutto quanto riflette la infanzia e la maternità.

Un primo aspetto che occorre riguardare con vivo interesse è quello della mortalità infantile, sul quale ieri si sono intrattenuti anche gli onorevoli Visco e De Marsico.

Solo in questi ultimi anni il Fascismo è riuscito ad imporlo come problema decisivo, mettendone in evidenza tutta la portata sociale.

Ma perchè sia possibile ottenere risultati più ampi e più efficaci di quelli sinora raggiunti, il problema deve uscire dalla trattazione teorica di uomini di scienza, altamente benemeriti del resto, e trovare la sua soluzione integrale sul terreno pratico. Ciò si otterrà soltanto col concorso dell'opera appassionata e sapiente di tutti i medici d'Italia, ai quali mai dal Fascismo è stato rivolto invano un appello, allorchè si è trattato di difendere la sanità o lo sviluppo della razza. (*Vivi applausi*).

Le numerose organiche provvidenze adottate al riguardo dal Regime, sempre più e meglio applicate, non possono condurre ad un risultato pienamente favorevole, se non sono integrate dall'opera pronta, efficace, assidua dei medici, che debbono sentire come loro primo imprescindibile dovere fascista, quello di contribuire con tutte le loro forze a ridurre la mortalità nella infanzia. (*Approvazioni*).

Se la mortalità dei bambini entro il primo anno di esistenza è sensibilmente diminuita,

negli ultimi tempi, per effetto delle provvidenze fasciste sulla maternità ed infanzia, essa è tuttavia, in alcune zone, ancora molto alta e suscettibile di notevole riduzione.

In questo campo, e sono d'accordo con l'onorevole Visco, deve essere particolarmente elogiata l'opera del Partito, il quale attraverso le colonie climatiche estive, contribuisce così largamente a rin vigorire gli organismi infantili delicati o affetti da gracilità costituzionale per renderli più resistenti a qualunque contagio.

L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia ha proseguita e intensificata nell'anno 1935 la sua benefica azione di assistenza alle madri e ai bambini.

In ogni provincia si è data vita a nuovi centri di assistenza materna, a consultori per gestanti, ad asili nido, a consultori per lattanti e per bambini, a centri di propaganda igienica ed infantile.

Occorre, peraltro, rilevare che la crescente attività, e la sempre più manifesta efficacia dei risultati ottenuti, non sono valsi a creare la unanimità dei consensi sulla bontà dell'indirizzo seguito.

Ora, in realtà, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia non solo non può essere in alcun modo censurata, ma va ampiamente elogiata. Che tutto sia perfetto è assurdo il solo pensarlo, che l'ordinamento attuale sia quello che risponde meglio di ogni altro alle finalità dell'ente è ancora del tutto prematuro affermarlo o negarlo; occorre attendere ancora l'esperimento di qualche anno; quello che risulta inconfutabile, si è che le difficoltà, derivanti dai mezzi finanziari a disposizione dell'Opera, limitati in relazione ai sempre più vasti e più crescenti bisogni, sono state superate con il rigoroso impiego dei fondi disponibili e con la più efficace organizzazione dell'assistenza, sia da parte degli organi centrali, come da parte di quelli periferici. Ed è opportuno rilevare che l'Opera sta provvedendo, anzi debbo ritenere che abbia già ormai provveduto, a nominare un dirigente sanitario, che sia in tutto alla altezza della sua funzione, in modo da garantire, anche per questo fondamentale compito, l'esecuzione delle direttive concretate ed emanate dagli organi superiori.

A comprova delle nostre affermazioni stanno i fatti.

Con l'anno 1935 l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia ha ultimato il primo decennio della sua istituzione ed erogate in questo periodo l'ingente somma di 1 miliardo di lire e dato protezione ed aiuto a circa 7 milioni e mezzo di assistiti.

Gli imponenti risultati dimostrano quale e quanta sia stata la attività dell'Opera ed autorizzano a rivolgere un vivo elogio a tutti i dirigenti.

La popolazione residente nel Regno d'Italia al 29 febbraio 1936, ha raggiunto i 43.558.000 abitanti. Se si considera che essa è distribuita sopra una superficie di 310.164 chilometri qua-

drati risulta che la sua densità è oggi pari a 140 abitanti per chilometro quadrato.

Tale densità, per un paese a economia prevalentemente agricola, è elevatissima e risulta ancor più elevata se si tiene conto, che gran parte del territorio, quasi i tre quarti, è costituito da montagne e colline e che solo 65.000 chilometri quadrati sono rappresentati da pianure, le quali meglio si prestano ad uno sfruttamento intensivo.

Pochi Stati europei hanno densità superiore alla nostra, e questi non presentano, peraltro, le condizioni del suolo proprio dell'Italia e per di più sono caratterizzati da una economia prevalentemente industriale. Tali sono il Belgio, con densità di 264,8 e la Gran Bretagna con densità di 195,5. La densità della Germania è presso a poco uguale alla nostra (139,5); mentre tutti gli altri Stati europei hanno densità notevolmente inferiore all'Italia, e fra questi la Polonia con 82,1; la Francia con 75,9; la Spagna con 45,9.

La popolazione italiana è anche quella che presenta oggi, onorevole Visco — e richiamo la sua attenzione — le più evidenti caratteristiche di popolazione giovane.

Infatti, considerando le cifre proporzionali a 100 abitanti, nel gruppo di età fino ai 14 anni, e cioè nell'età più giovanile, l'Italia offre il rapporto di 29,7, superata soltanto dalla Polonia (35,4) dalla Russia (37,2), paesi ad altissima natalità; gli altri Stati europei presentano invece una proporzione notevolmente più bassa dell'Italia, e così la Francia, con 22,5; la Gran Bretagna con 24,20 e la Germania con 25,8.

Se l'esame si estende poi a tutti i quattro gruppi di età da 0, a 14 anni, da 15 a 44, da 45 a 64, ed oltre i 65, appare chiaro, e anche queste cifre sono rese note dall'Istituto centrale di statistica, come l'Italia si trovi effettivamente nella condizione di presentare il più alto contingente di popolazione giovane.

Altrettanto significativi sono i dati dell'età mediana della popolazione, dell'età cioè che divide la popolazione in due gruppi ugualmente numerosi.

Essa risulta di anni 25,7 per l'Italia; ed è per esempio invece di anni 31,7 per la Francia, di anni 30,0 per l'Inghilterra.

Appare, pertanto, inevitabile l'assoluta necessità di un'adeguata espansione demografica per il popolo italiano, che sospinto dalle sue moltiplicate energie e consapevole della sua forza è deciso a crearsi il suo destino. (*Vivi applausi*).

In tema di politica ecclesiastica le relazioni fra lo Stato e la Chiesa si svolgono oggi regolarmente, nel clima storico e spirituale creato dal Concordato.

Noi siamo certi che tale situazione permarrà immutata anche nell'avvenire. Queste speranze trovano fondamento nella decisa volontà di collaborazione dello Stato e nella sicura comprensione della Chiesa, il cui Clero italiano, senza distinzione di gerarchie, ha dato la sua alta e incondizionata adesione al Regime in questo solenne momento (*Vivissimi generali prolungati applausi* — *Il Presidente, i Ministri, i Deputati si alzano*),

nel quale la Patria afferma il suo diritto alla vita e il suo legittimo posto nel mondo. (*Nuovi vivi applausi*).

I rapporti fra gli organi del Ministero dell'interno e quelli del Partito, permangono ottimi sotto ogni punto di vista; i Prefetti hanno ovunque la sollecita, subordinata, collaborazione dei Segretari federali.

Possiamo affermare con sicurezza, così come il Duce precisò colla sua chiara, memorabile parola del 5 gennaio 1927, che lo Stato Fascista ha alla periferia, nei Prefetti, il più alto e sicuro presidio della sua autorità e che in ogni provincia, nessuna esclusa, le gerarchie e gli organi, tutti, del Partito sono divenuti, veramente, della volontà dello Stato lo strumento consapevole, intelligente, agile e prezioso. (*Applausi*).

Mi sia ora consentito, anche per l'impressione viva che io ho dell'opera da lui compiuta per perfezionare sempre più l'armonia nella vita politica delle provincie, che rivolga un saluto cameratesco al Segretario del Partito combattente nell'Africa Orientale. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Il Presidente, i Ministri, i Deputati si alzano*).

Il suo gesto sta a rappresentare l'indomabile volontà delle Camicie Nere della Rivoluzione, decise a rivendicare, in ogni ora, su qualunque fronte e contro chiunque, l'onore di essere assegnate al posto più pericoloso e più difficile, allorchè ci sia da difendere il diritto o da affermare la potenza dell'Italia Fascista. (*Nuove prolungate acclamazioni*).

Onorevoli Camerati! L'ordine politico e morale, instaurato dal Fascismo, è ormai il saldo presidio e la più sicura garanzia dell'ordine pubblico, oggi più che mai perfetto.

Noi ci sentiamo veramente orgogliosi di dare al mondo il più alto e virile spettacolo che popolo abbia mai potuto offrire.

Un severo ordine interno, una ferrea disciplina politica ed economica, una matura e consapevole coscienza nazionale, una fede fervente e illuminata; ciò che rende totalitaria l'adesione al Regime, granitica l'unità del popolo, incrollabile la devozione al Duce, salda e coerente, nell'universale incertezza, la nostra politica estera, irresistibile e travolgente la forza delle nostre armi, lieto il sacrificio, sublime l'eroismo. (*Vivissimi applausi*).

Lo Stato Fascista realizza così, integralmente, la vita economica, politica, etica e sociale della Nazione nella sua infrangibile unità e nella sua sicura continuità.

Oggi veramente noi sentiamo, termino con le parole del Duce: che il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo. (*Il Presidente, i Ministri e i Deputati di alzano plaudendo — Acclamazioni generali e prolungate*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella A. — Titolo I Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse), lire 118,124,800.

Capitolo 2. Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908), lire 952,280.

Capitolo 3. Indennità di traslocamento al personale civile, lire 980,000.

Capitolo 4. Indennità di missione al personale civile — Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536, lire 4,552,500.

Capitolo 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 63,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182), lire 633,600.

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle Segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i comuni danneggiati dal terremoto o, comunque, sottoposti a speciale tutela, lire 26,400.

Capitolo 8. Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie — Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, lire 437,000.

Capitolo 9. Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza, e per le colonie dei confinati (*Spese fisse*), lire 768,000.

Capitolo 10. Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei confinati nonchè dei locali ad uso di caserme per i corpi di polizia — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali, lire 702,358.

Capitolo 11. Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli

uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi, lire 3,018,130.

Capitolo 12. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 5,500,000.

Capitolo 13. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri, lire 2,602,000.

Capitolo 14. Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti, lire 7,884,000.

Capitolo 15. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 45,000.

Capitolo 16. Consigli e Commissioni — Spese relative, lire 119,000.

Capitolo 17. Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i comuni danneggiati dai terremoti o, comunque, sottoposti a speciale tutela, lire 105,600.

Capitolo 18. Spese per propaganda d'italianità, lire 204,000.

Capitolo 19. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca — Funzionamento del laboratorio per restauro di documenti logori e guasti prezzo l'Archivio centrale del Regno, lire 35,000.

Capitolo 20. Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 21 settembre 1879, n. 5078, 29 aprile 1888, n. 5380 e 5 luglio 1934, n. 1161), lire 17,000.

Capitolo 21. Spese casuali, lire 68,000.

Capitolo 22. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 23. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 24. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 60,000,000.

Capitolo 25. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei

salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I, articolo 45 e Parte II, articolo 1; Regio decreto 1^o maggio 1930, n. 680, articolo 45) (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 26. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 27. Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articolo 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19). (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Spese per l'Amministrazione civile. — Capitolo 28. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori. (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 895,300.

Capitolo 29. Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (articolo 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247), lire 750,000.

Capitolo 30. Contributo per il funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia (Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1427), lire 42,500.

Capitolo 31. Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli Istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali, lire 12,600,000.

Capitolo 32. Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), lire 100,000,000.

Capitolo 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione — Contributo annuo alla Associazione internazionale ospedaliera. (*Spesa obbligatoria*), lire 2,475,000.

Capitolo 34. Anticipazione della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (arti-

colo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Spesa d'ordine*), lire 4,300,000.

Capitolo 35. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie, lire 6,800.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 36. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi per il funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad Enti pubblici ed Istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (*Spesa obbligatoria*), lire 4,950,000.

Capitolo 37. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (articolo 290 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 425,000.

Capitolo 38. Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere — Spese per l'acquisto del radio (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 2,000,000.

Capitolo 39. Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (articoli 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 68,000.

Capitolo 40. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi (articolo 282, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 565,000.

Capitolo 41. Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio — Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agl'infermi (articolo 282, lettere b) ed e), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1,350,000.

Capitolo 42. Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 282, lettera d), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 42,500.

Capitolo 43. Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracoma-

tosì e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di Istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, cura e profilassi di detta malattia. — Sussidi ai comuni per la istituzione di scuole per fanciulli tracomatosi (articolo 285 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 340,000.

Capitolo 44. Spese per l'ispezione degli istituti ed ambulatori di radiologia e radiumterapia (articolo 9 della legge 29 gennaio 1934, n. 138), lire 20,000.

Capitolo 45. Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici — Rimborsò ai comuni di parte delle indennità di residenza eventualmente pagate ai farmacisti (articoli 127, 145 a 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 623,250.

Capitolo 46. Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (articolo 160 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 21,250.

Capitolo 47. Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie — Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria — Contributi per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere — Sussidi e premi agli Istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 354, 138 e 211 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 960,000.

Capitolo 48. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica, lire 12,750.

Capitolo 49. Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 250,000.

Capitolo 50. Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti — Indennità ai medici delegati (articolo 28 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 425,000.

Capitolo 51. Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa — Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali — Contributi per le condotte veterinarie — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 354, 265 e 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) —

Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965), al Segretariato Nazionale per la montagna in Roma (articolo 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218) e all'ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, numero 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961), lire 1,090,000.

Capitolo 52. Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 2,198,000.

Capitolo 53. Contributo pel totale o parziale rimborso ai comuni delle spese di manutenzione dei sepolcreti di guerra definitivamente sistemati e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 della legge 12 giugno 1931, n. 877), per memoria.

Capitolo 54. Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Spese per l'Istituto di sanità pubblica. — Capitolo 55. Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto di sanità pubblica (articolo 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 884,000.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 56. — Servizio segreto, lire 3,000,000.

Capitolo 57. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe e assegni vari (*Spese fisse*), lire 140,000,000.

Capitolo 58. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Premio di arruolamento e di rafferma — Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio, capitolo 3,510,000.

Capitolo 59. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario — Risarcimento danni al vestiario — Medaglie al merito di servizio, lire 2,000,000.

Capitolo 60. Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 17,424.

Capitolo 61. Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere — Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) — Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) — Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi, lire 900,000.

Capitolo 62. Spese per la scuola tecnica e per la scuola superiore di polizia, per i gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche, lire 992,400.

Capitolo 63. Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, lire 7,750,000.

Capitolo 64. Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature e fitto di locali per servizi speciali di pubblica sicurezza, lire 255,000.

Capitolo 65. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura — Bardature: sostituzione e riparazione, lire 340,000.

Capitolo 66. Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio — Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio — Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio, lire 467,500.

Capitolo 67. Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 430), lire 25,500,000.

Capitolo 68. Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113), lire 2,944,600.

Capitolo 69. Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia; arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali — Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264), lire 28,000,000.

Capitolo 70. Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica, lire 9,750.

Capitolo 71. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri, lire 170,000.

Capitolo 72. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica — Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rim-

patrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe, lire 2,500,000.

Capitolo 73. Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini, lire 2,125,000.

Capitolo 74. Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602), lire 255,000.

Capitolo 75. Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza — Soprassoldo, trasporto e altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati — Spese per la vigilanza aerea — Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico, lire 11,000,000.

Capitolo 76. Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza, lire 6,700,000.

Capitolo 77. Spese per i confinati di polizia — Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti, lire 8,000,000.

Capitolo 78. Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza, *per memoria*.

Capitolo 79. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza, lire 425,000.

Capitolo 80. Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera, lire 20,000,000.

Capitolo 81. Spese per il servizio di investigazione politica, lire 18,000,000.

Spese per gli affari di culto. — Capitolo 82. Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino (*Spese fisse*), lire 49,200.

Capitolo 83. Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3º, del Concordato Lateranense) (*Spesa obbligatoria*), lire 27,000.

Capitolo 84. Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economici, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18, 3º comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848), *per memoria*.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 85. Retribuzioni e indennità di caroviveri a personale straordinario e avventizio (articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo

1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 229,100.

Capitolo 86. Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (*Spese fisse*), lire 370,000.

Spese per l'Amministrazione civile. — Capitolo 87. Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla Convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (*Spesa ripartita* — dodicesima delle 25 annualità), lire 80,015.

Capitolo 88. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*), lire 195,000.

Capitolo 89. Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 350,000.

Capitolo 90. Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301) (*Spesa obbligatoria*), lire 18,241,782.

Capitolo 91. Rimborso all'Opera Nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1º aprile 1915, n. 476), lire 42,500.

Capitolo 92. Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) — Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige, lire 85,000.

Capitolo 93. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 586,300.

Capitolo 94. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,790,056.

Capitolo 95. Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonché di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430) (*Spesa ripartita* — decima delle 25 annualità), lire 45 milioni.

Capitolo 96. Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3254), lire 153,000.

Capitolo 97. Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci per la parte delle spese obbligatorie, lire 1,000,000.

Capitolo 98. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (*Spesa ripartita* — diciannovesima delle venticinque annualità), lire 250,000.

Spesa per la sanità pubblica. — Capitolo 99. Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (*Spesa ripartita* — Articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3084 — nona delle cinquanta annualità), lire 50,000.

Capitolo 100. Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le truppe destinate nell'Africa Orientale, affidata al Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Spesa per la sicurezza pubblica. — Capitolo 101. Spese per acquisto di stabili destinati all'accasamento dei Corpi di polizia (Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 32 — *Spesa ripartita* — terza delle dodici annualità), lire 89,500.

Spese per gli affari di culto. — Capitolo 102. Borse di studio — Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi, lire 50,000.

Capitolo 103. Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura (articolo 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848), per memoria.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 104. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dello edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (*Spesa ripartita* — sedicesima delle trentacinque annualità), lire 71,612.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 146,837,668.

Debito vitalizio, lire 60,740,000.

Spese per l'amministrazione civile, 121,069,600 lire.

Spese per la sanità pubblica, lire 15,440,750.

Spese per l'Istituto di sanità pubblica, lire 884 mila.

Spese per la sicurezza pubblica, lire 284,861,674.

Spese per gli affari di culto, lire 76,200.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 629,909,892.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 599,100.

Spese per l'amministrazione civile, 68,773,652 lire.

Spese per la sanità pubblica, lire 50,000.

Spese per la sicurezza pubblica, lire 89,500.

Spese per gli affari di culto, lire 50,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 69,562,252.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 71,612.

Totale della parte straordinaria, lire 69,633,864.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 699,543,756.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 699,472,144.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 71,612.

Totale generale, 699,543,756.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo per il culto.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella B. —

Entrata. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite consolidate ed altre proventi da titoli diversi, lire 13,525,545.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 170,000.

Capitolo 3. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 4,200,000.

Proventi diversi. — Capitolo 4. Contributo del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848), lire 9,189,455.

Capitolo 5. Ricuperi, rimborsi e proventi vari, lire 1,300,000.

Capitolo 6. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 7. Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 470,000.

Capitolo 8. Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno

e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, lire 56,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Esazione di capitali*. — Capitolo 9. Esazione e ricupero di capitali, lire 1,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 17,895,545.

Proventi diversi, lire 10,499,455.

Totale del Titolo I. *Entrata ordinaria*, lire 28,395,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Contributi, lire 56,470,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Esazione di capitali, lire 1,000,000.

Totale del Titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 57,470,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 84,865,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 1 milione,

Totale generale, lire 85,865,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto. MARCUGGI, *Segretario*, legge.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella C. — *Spesa*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 557,000.

Capitolo 2. Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie — Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale, lire 26,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, lire 30,000.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie, lire 30,000.

Capitolo 5. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria, lire 156,000.

Capitolo 6. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione — Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi — Spese postali e telegrafiche, lire 76,000.

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e a quello degli uffici finanziari provinciali, lire 176,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 8. Pensioni ed indennità, agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 650,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*), lire 242,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*), lire 494,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*), lire 100,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 950,000.

Capitolo 13. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione, lire 31,500.

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi — Doti dipendenti da pie fondazioni — Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3066 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,720,000.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 555,000.

Capitolo 16. Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi, lire 600,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 65,000.

Capitolo 18. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse — Assegni ai canonici della Cattedra di Agrigento (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 35,000.

Capitolo 19. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 1,000,000.

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 440,000.

Capitolo 21. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 479,000.

Capitolo 22. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 99,400.

Capitolo 23. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle Chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a Chiese o ad Enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico. (Regi decreti 29 gennaio 1931, n. 227 e n. 228 e Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178) (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 69,792,250.

Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero. — Capitolo 24. Assegni vari nonché per ufficiatura e manutenzione di Chiese aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane e di Chiese nazionali all'estero — Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici eccle-

siastici nazionali nelle Colonie e all'estero, lire 483,000.

Capitolo 25. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza, lire 480,000.

Capitolo 26. Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero, lire 68,000.

Spese diverse. — Capitolo 27. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 28. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 29. Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici già di Regio patronato, lire 400,000.

Capitolo 30. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 20,000.

Capitolo 31. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria per memoria*).

Capitolo 32. Contributi all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto, lire 500,000.

Capitolo 33. Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto, lire 650,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 34. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 1,006,810.70.

Capitolo 35. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 36. Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra, lire 250,000.

Capitolo 37. Rimborso delle somme anticipate al Fondo per il culto per le operazioni di conversione del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), nel nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684 (3ª e 4ª delle nove semestralità), lire 2,447,939.30.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 38. Avanzo di gestione destinato al reimpiego, *per memoria*.

Capitolo 39. Uscita di capitali per estinzioni di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio), (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 1,051,000.

Dadito vitalizio, lire 650,000.

Contributi allo Stato, lire 242,500.

Imposte e tasse, lire 494,600.

Spese di liti e contrattuali, lire 100,000.

Spese patrimoniali, lire 3,856,500.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 71,910,650.

Spese di culto, e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 1,031,000.

Spese diverse, lire 1,724,000.

Fondi di riserva, lire 1,106,810.70.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 82 milioni 167,060,70.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 2,697,939.30.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitali, lire 1,000,000.

Totale del Titolo II. Spesa straordinaria, lire 3,697,939.30.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 84,865,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 1 milione.

Totale generale, lire 85,865,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora al riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte ordinaria.* — Entrata, lire 28,395,000.

Spesa, lire 82,167,060.70.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 56 milioni 470,000.

Spesa, lire 2,697,939.30.

Riepilogo della categoria prima. — *Parte ordinaria e straordinaria*, Entrata, lire 84,865,000.

Spesa, lire 84,865,000.

Differenza, nulla.

Titolo II. Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 1,000,000.

Spesa, lire 1,000,000.

Differenza, nulla.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo 10. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 12. Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 18. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse. Assegni ai canonici della Cattedrale di Agrigento.

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 23. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex-regime austro-ungarico (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178).

Capitolo 28. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 31. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 39. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello stato.

Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni di carattere continuativo.

Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 32. Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della direzione generale del Fondo per il culto.

Capitolo 33. Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella D — Entrata. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rendite patrimoniali. — Capitolo 1. Rendite consolidate diverse, lire 1,170,000.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 30,000.

Capitolo 3. Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente, lire 330,000.

Proventi diversi. — Capitolo 4. Ricuperi e proventi diversi, lire 50,000.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi. — Capitolo 5. Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6, lettera b) del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Articolo 9 lettera b) della legge 21 marzo 1926, n. 597. Articolo 9 lettera b) della legge 14 giugno 1928, numero 1315, e articolo 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, lire 1,100,000.

Categoria II. Movimento di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati. — Capitolo 6. Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed esazione capitali propri dell'Amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 7. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rendite patrimoniali, lire 1,530,000.

Proventi diversi, lire 50,000.

Totale del Titolo I. Entrata ordinaria, lire 1,580,000.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi, lire 1,100,000.

Categoria II. Movimento di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale del Titolo II. Entrata straordinaria, lire 1,290,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive. — Parte ordinaria e straordinaria, lire 2,680,000.*

Categoria II. Movimento di capitali, lire 190,000. Totale generale lire 2,870,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella E. — Spesa. — Parte I. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale — Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale, lire 31,000.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 23,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 5,000.

Capitolo 4. Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, lire 9,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia, lire 5,280.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa, lire 8,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, vulture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,200.

Imposte e tasse. — Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 175,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*), lire 380,000.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 10,400.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 268,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 12. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 13. Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, n. 1402), lire 200,000.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale adetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 30,000.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state sopprese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 572,000.

Spese varie. — Capitolo 16. Spese casuali, lire 3,500.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Fondi di riserva. — Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 203,120.

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 1,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 21. Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*), lire 70,000.

Parte seconda. *Spese proprie del Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 23. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 24. Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di Sant'Alessio, lire 76,070.

Capitolo 25. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 170,860.

Capitolo 26. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186) per memoria.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 27. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

Riassunto. — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 81,280.

Spese di liti e contrattuali, lire 5,200.

Imposte e tasse, lire 175,000.

Spese patrimoniali, lire 658,400.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 1,302,000.

Spese varie, lire 4,000.

Fondi di riserva, lire 204,520.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 2,430,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati lire 190,000.

Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 2,620,400.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma*. — Titolo I. Spesa ordinaria — Categoria I. Spese effettive, lire 249,600.

Titolo II. Spesa straordinaria — Categoria I. Spese effettive, per memoria.

Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 249,600.

Insieme (parte prima e seconda), lire 2,870,000.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo totale. (È approvato).

Si dia lettura del riassunto.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella D ed E. — Categoria I. Entrate e spese effettive. — Entrata:

Titolo I. Entrata ordinaria, lire 1,580,000.

Titolo II. Entrata straordinaria, lire 1,100,000.

Spesa:

Parte prima:

Titolo I. Spesa ordinaria, lire 2,430,400.

Parte seconda:

Titolo I. Spesa ordinaria, lire 249,600.

Titolo II. Spesa straordinaria, per memoria.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Entrata:

Titolo II. Entrata straordinaria, lire 190 mila.

Spesa:

Parte prima:

Titolo II. Spesa straordinaria, lire 190,000.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo 7. Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, vulture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 9. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 21. Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo 25. Fondo a disposizione.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex-economali.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella F.

— Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendite consolidate diverse, lire 3,480,000.

Capitolo 2. Prodotti di beni stabili, lire 524,000.

Capitolo 3. Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive, lire 168,200.

Capitolo 4. Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente, lire 1,000.

Proventi diversi. — Capitolo 5. Saldi attivi delle cessate gestioni economali, lire 500,000.

Capitolo 6. Ricuperi e proventi diversi, lire 70,000.

Fondi speciali. — Capitolo 7. Contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, e per favorire

scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (3° comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848), *per memoria*.

Capitolo 8. Entrate del Fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri Fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti, lire 900,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 9. Esazione di capitali, lire 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 4,173,200.

Proventi diversi, lire 570,000.

Fondi speciali, lire 900,000.

Totale del Titolo I. *Entrata ordinaria*, lire 5,643,200.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Esazione di capitali, lire 500,000.

Totale del Titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 500,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 5,643,200.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 500,000

Totale generale - *Entrata*, lire 6,143,200.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex-economali.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabella G. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie, lire 32,000.

Capitolo 2. Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili, lire 35,000.

Capitolo 3. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-economali (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie, lire 20,000.

Capitolo 5. Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (*Spesa obbligatoria*), lire 84,000.

Capitolo 6. Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*), lire 152,000.

Capitolo 7. Spese contrattuali e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 710,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 114,000.

Capitolo 10. Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 70,300.

Spese diverse. — Capitolo 11. Saldi passivi delle cessate gestioni economali, lire 600,000.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 3,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Spese di culto, di istruzione e di beneficenza. — Capitolo 14. Assegni al clero del Pantheon (*Spese fisse*), lire 32,600.

Capitolo 15. Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (*Spese fisse*), lire 290,000.

Capitolo 16. Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (articoli 18 legge 27 maggio 1929, n. 848), lire 1,348,000.

Fondi speciali. — Capitolo 17. Anticipazioni ai benefici sotto sequestro, lire 10,000.

Capitolo 18. Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti, lire 900,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 95,000.

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 50,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 21. Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione), lire 80,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

Capitolo 23. Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate alla Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, lire 969,300.

Capitolo 24. Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848), *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 25. Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali, lire 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 356,000.

Debito vitalizio, lire 710,000.

Spese patrimoniali, lire 184,300.

Spese diverse, lire 603,000.

Spese di culto, di istruzione e di beneficenza, lire 1,670,600.

Fondi speciali, lire 910,000.

Fondi di riserva, lire 145,000.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 4,578,900.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive, lire 1,064,300.

Categoria II - Movimento di capitali, lire 500,000.

Totale del Titolo II. Spesa straordinaria, lire 1,564,300.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 5,643,200.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 500,000
Totale generale, lire 6,143,200.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora al riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei patrimoni riuniti ex-economali.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Tabelle F e G. — Categoria I. Entrate e spese effettive. — Entrata: Titolo I. Entrata ordinaria, lire 5,643,200.

Spesa:

Titolo I. Spesa ordinaria, lire 4,578,900.

Titolo II. Spesa straordinaria, lire 1,064,300.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Entrata: Titolo II. Entrata straordinaria, lire 500,000.

Spesa: Titolo II. Spesa straordinaria, lire 500,000.

Differenza, nulla.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 3. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali.

Capitolo 5. Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo 6. Imposte e tasse.

Capitolo 7. Spese contrattuali e di liti.

Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo 9. Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo 10. Assegni fissi di varia natura.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 22. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1935, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1,000,000, a tutto l'anno 1936.

(È approvato).

ART. 3.

È stabilito in lire 100,000,000, per l'esercizio finanziario 1936-37, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

(È approvato).

ART. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità gene-

rale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Tutti pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1936-37 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

ART. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D).

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex-economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio

1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G);

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome di Sua Eccellenza il Capo del Governo, il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XIV le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione. (1151)

Mi onoro anche di presentare, a nome dell'onorevole Ministro delle finanze, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo; (1152)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423 col quale è stata consentita la importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5,000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane. (1153)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

È aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Parodi. Ne ha facoltà.

PARODI. Onorevoli Camerati! Non vi sorprenda che nel bilancio del Ministero delle corporazioni io vi prospetti un argomento che, nella sua fattispecie, interessa sommarmente la branca della nostra attività agricola. Io parlo infatti oggi per segnalare al vostro benevolo esame un problema che ritengo non sia stato mai prospettato in questa Camera, quale è quello della tutela della proprietà intellettuale per le nuove varietà nel campo agricolo.

Attività che si manifesta, come ho detto, nella branca della nostra agricoltura, ma che, per il congegno giuridico della nostra legislazione, è di pertinenza diretta ed esclusiva del Ministero delle corporazioni. Io non voglio qui farvi la storia di questo ramo della scienza che interessa al più alto grado il progresso e lo sviluppo dell'agricoltura. Se si dovesse andare lontano colla nostra mente, bisognerebbe che noi risalissimo ai cinesi; mille anni avanti Cristo. Che Dio mi guardi dal richiamarvi a simile distanza. (*Com-menti*).

Io voglio scendere a base più concreta e più pratica. Vi voglio dire con poche parole che lo sviluppo della nostra agricoltura è strettamente legato a questa branca della scienza che si chiama la genetica. La nostra battaglia del grano è strettamente legata, oltre a tutti gli altri fattori, alla questione della genetica. Sono le grandi varietà prodotte dalla intelligenza e dallo studio italiano, che hanno permesso la realizzazione di quei miracoli che ancora oggi rendono perplesso il mondo, non solo degli uomini della scienza, ma degli uomini della politica. Io non voglio risalire alle lontane distanze delle origini di questa scienza che ha avuto in Italia e all'estero dei cultori notevolissimi, ma dobbiamo oggi richiamare l'attenzione di tutti coloro che si interessano dell'agricoltura, sopra questo fenomeno, sopra questa scienza, sopra questa indagine, che sono strettamente connessi e legati all'avvenire dell'agricoltura.

Sorse questa scienza in maniera piuttosto empirica verso il 1700 e si perfezionò lentamente, sviluppandosi poi molto più poderosamente nei momenti dello sviluppo industriale che seguì sotto un certo punto di vista, anche lo sviluppo della nostra agricoltura; e l'Achat, studioso francese, verso la prima metà del secolo scorso, considerava grande vittoria l'aver ottenuto un aumento del 3 per cento nel rendimento della bar-

babietola. È inutile che vi stia qui a raccontare tutto il fenomeno economico e politico della barbabietola che va connesso con il periodo del grande assedio francese del 1814, per dirvi quello che ha potuto fare il genetico De Vilmoran, che riuscì a portare il rendimento di questa fondamentale pianta alimentare al 17 per cento in pochissimi anni di lavoro e di studi.

Lo sviluppo della genetica ha avuto un impulso formidabile dalle scoperte e dalle teorie del monaco agostiniano Mendel, avvenute verso il 1900; teorie che ancor oggi rimangono un poco come la bussola dei navigatori nel periglioso campo della genetica.

Non starò nemmeno a ricordare quanto ha fatto l'Italia, che ha conquistato un primato, veramente degno della più alta ammirazione, e che è legato nel campo della genetica dei grani ai nomi del Todaro e dello Strampelli; nel campo della risicoltura al nome del Novelli, nel campo della barbabietola al nome del Munerati, della floricultura dell'Aicardi, della frutticoltura del Pirovano. Chi ha vissuto all'estero e ha percorso le contrade straniere, non con l'occhio del pellegrino che conta gli scalini dei campanili o misura la larghezza delle strade, chi ha percorso le vie, che sono lontane dalla nostra Patria, col cuore che rimane fundamentalmente e ineluttabilmente italiano, non può non pensare con quanta gioia abbia sentito dalla voce degli stranieri e letto nelle righe dei manuali di scrittori stranieri, in questo campo forse troppo dimenticato del progresso dell'agricoltura, nomi che suonano ai nostri orecchi sensibilmente italiani, come risuona per tutti gli anni della nostra lontana vita infantile il nome della mamma; non può non pensare quale profondo orgoglio sia nell'animo nostro il veder legato il progresso, non della nostra agricoltura — che è già una grande cosa — ma dell'agricoltura del mondo, a nomi di conquistatori che nel campo della scienza sono e rimangono italiani. (*Applausi*).

Io ho avuto la felicità — perdonatemi questa espressione che apprezzerete più tardi — di sentire da uno scienziato, che concludeva nella nostra terra un lungo viaggio di indagine, queste parole: Io giudico un paese — non lo voglio qui nominare, Camerati — che si arroga il diritto di essere il determinatore dell'orbe terraqueo, dal fatto che, avendo esaminate le condizioni internazionali dell'agricoltura, ho constatato con profondo stupore che in esso non erano ricordati, non ammirati, forse erano disprezzati, i nomi di Todaro, Novelli, Munerati, Strampelli, Aicardi che sono fatalmente — piaccia o dispiaccia a chiunque — legati al progresso fondamentale della conquista della terra.

Camerati, la tecnica, lo studio della genetica, questa scienza che ha avuto così nobili, così cospicue manifestazioni della attività di italiani credenti ed operanti, merita una particolare segnalazione.

Vi è nella nostra categoria di agricoltori un gruppo di studiosi che dedica non un anno della sua pensosa e laboriosa attività, ma tutta una

vita per la ricerca e la sperimentazione di nuovi prodotti, di nuovi elementi che possono potenziare lo sviluppo della nostra agricoltura.

Io vi ho già detto poc'anzi di quel che è stato fatto nel campo della genetica del grano; ho già citato i nomi dello Strampelli, del Todaro e del Novelli, di molti altri ai quali è legato fondamentalmente lo sviluppo della nostra agricoltura; e se è legato ad altre condizioni come la tecnica, molte volte anche la sociologia suggerisce che l'avvenire di un popolo è legato inevitabilmente allo sviluppo della propria agricoltura.

Un giorno il Duce ha detto che bisogna « sporsare l'acqua al sole ». È una frase idilliaca che non può trovare probabilmente nessuna realizzazione in un paese come l'Italia. Quando Napoleone disse che Domeneddio facendo l'Italia aveva sbagliato la misura, facendola troppo lunga e troppo stretta, avrebbe forse potuto aggiungere — la sua memoria mi perdoni — che l'avrebbe potuta fare un po' più piana e un po' più irrigata; ma ad ogni modo trascuriamo l'ipotesi e riportiamoci a quelle che sono le esigenze della nostra Nazione: se c'è un paese che domani, formidabilmente organizzato come è anche oggi secondo le direttive del Capo, potrà inondare dei prodotti non dico sub-tropicali, ma per lo meno dei paesi temperati, l'Europa, questo paese che dovrà sviluppare tutta la sua attività nel campo dell'agricoltura e della frutticoltura sarà proprio l'Italia.

Ed è appunto in questo campo che è necessario dare tutto lo sforzo di coloro che si dedicano a questo potenziamento.

Io assistevo nel giugno scorso al Congresso di frutticoltura presieduto con molta saggezza da Sua Eccellenza Tassinari a Bologna, ed ho ascoltato molti eccellenti oratori che auspicavano che anche per l'Italia finisse quel penoso periodo di esterofilia che aveva portato a disseminare nelle nostre belle e verdi piane, piante di importazioni straniere, piante che non rispondevano al nostro terreno, piante che non rispondevano all'esigenza del clima, piante che soprattutto non rispondevano al gusto di clienti esteri, che devono essere una fonte di ricchezza per la nostra bilancia commerciale.

Ma io mi domandavo qui: « chi potrà essere tra questi studiosi, chi potrà essere fra questi ibridatori che si prenderà a cuore la creazione, la ricerca di nuove varietà adatte al nostro terreno e al nostro clima, se non vi sarà una legge che protegga la loro penosa fatica e il loro sforzo intellettuale, che non è comune. Perché — io non voglio fare raffronti, che sono sempre, come lo dice il proverbio, molto odiosi, con gli altri ricercatori — la ricerca nel campo agricolo è particolarmente penosa, perchè la pianta deve obbedire a certi requisiti, che molte volte il ricercato industriale non comporta. Bisogna che la pianta sia molto produttiva, bisogna che sia resistente alle malattie, e poi una volta ottenuti i requisiti della pianta, bisogna che il prodotto, il frutto, risponda a esigenze commerciali indiscutibili. Esso deve sopportare il lungo trasporto, deve conservare al mas-

simo grado quelle caratteristiche, per cui le frutta sono appetite dalla nostra e dalle altre popolazioni, deve avere un bel colore, deve avere una adeguata grossezza commerciale. Non è possibile ottenere tutte queste qualità; quando se ne raggiunge una o due o tre, viene meno l'altra.

È un lavoro di molti anni e bisogna avere la santa pazienza di fare molte migliaia di ibridazioni per potere ottenere quel risultato che la nazione ha tutte le ragioni di attendersi. Lo sviluppo immenso, grandioso, direi ispirato, che la California ha ottenuto (che ha ottenuto soprattutto grazie a una ferrea volontà, e grazie a una benintesa organizzazione di trasporti, per cui anche oggi in quella terra il nome italiano deve risuonare più spesso di quanto non si possa pensare e la favella che ricorda il sè di Dante ricorre ancor più frequentemente di quanto ognuno non possa credere, ed il nome della Patria nostra è fortemente legato allo sviluppo di quella terra), ha potuto ottenerlo perchè vi è stata una sola mentalità direttrice, perchè la mentalità genetica ha prevalso sul sistema di coltivazione piuttosto disordinata che in Europa si andava affermando.

Ma lo sviluppo della genetica in Italia, che io potrei dire modestamente, come opinione personale, ha trovato in questa nostra antica terra la sua vecchia patria d'origine, perchè in nessuna Nazione ha avuto un grande sviluppo come lo ha avuto qui da noi, nel campo della riproduzione asessuale e sessuale, merita da parte del competente Ministero delle corporazioni il maggiore interessamento.

Nella floricoltura italiana, che ha assunto uno sviluppo preminente nelle colture europee, vi potrà forse sorprendere il fatto che un garofano, che costituisce — come si suol dire in gergo — una varietà, è stato pagato anche 200, 250, 300 mila lire. (*Commenti*).

Di fronte a certe cifre iperboliche, come quelle che hanno sollevato il vostro mormorio...

Voci. Entusiamo!

PARODI. Grazie!

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Parodi.

PARODI... si sono costituiti Consorzi che hanno raggruppato 9, 10, 20 proprietari, che hanno comprato una varietà destinata a far colpo nella prossima stagione sui mercati europei, ed è appunto questo lato del problema che io desidero rilevare. Occorre una tutela giuridica di queste nuove varietà, che vengono diffuse con mille cautele e che rappresentano innegabilmente un fattore di progresso per la nostra agricoltura.

Voi comprendete, onorevoli Camerati, come questo problema sia degno di essere prospettato alla vostra benevola attenzione. Infatti, come può un agricoltore, sia produttore, sia compratore dell'esclusività di una varietà nelle frutta o nei fiori, che domani potrà costituire un meritato successo alle sue speranze e ai suoi sforzi, procedere sicuramente se la legge non interviene ad aiutarlo?

Si tratta di una vecchia questione, che è stata già risolta nel nostro agitato globo terraqueo (*Commenti*) dal Congresso americano, il quale per la prima volta, il 23 maggio 1930, risolveva questo problema con un fondamentale emendamento alla vecchia legge sui brevetti di tutela della proprietà intellettuale del 1836, inquantochè riconosceva le novità, le varietà trovate nel campo agricolo, alla stessa stregua come venivano riconosciute le invenzioni nel campo industriale.

Infatti, per quale ragione non si dovrebbero riconoscere i grandi sforzi intellettuali che ha fatto un ibridatore, un ricercatore nel campo dell'agricoltura, allo stesso modo come sono riconosciuti gli sforzi che fanno i ricercatori nel campo dell'industria, della chimica, delle manifatture?

Infatti gli americani che sono un popolo assai pratico (*Interruzioni*), hanno riconosciuto il profondo notevole apporto che le ricerche, nel campo della genetica, avevano per favorire lo sviluppo del popolo. E la legge del 1930 riconosce tutte le benemerienze che nel campo intellettuale si hanno anche per i ricercatori nel campo dell'agricoltura.

In Europa, invece, non si è fatto ancora nulla.

Io ebbi l'onore di essere designato relatore di questo tema, all'XI Congresso internazionale di agricoltura, svoltosi qui in Roma l'anno scorso.

La delegazione italiana si espresse nel senso che io vi vengo prospettando, in un ordine del giorno, per richiedere che il potere legislativo dei singoli Stati desse una tutela giuridica a quelle che erano le novità, le priorità nel campo agricolo, alla stessa maniera che è concesso nel campo industriale. Manco a farlo apposta, la Delegazione di un certo Paese si accanì, anche nel campo della frutta e dei fiori, a contrastare strenuamente la tesi della delegazione italiana.

Ma, sia detto senza modestia, era tanto buona la tesi che noi sostenevamo nel campo dei fiori, delle mele e della verdura, che una volta tanto la delegazione italiana ebbe modo (*Interruzione*) di poter ottenere l'adesione ad un ordine del giorno che accettava in pieno la tesi che questa delegazione prospettava.

Più tardi ancora la corporazione dell'orto-floro-frutticoltura si rendevà completamente conto della ineluttabile necessità di questo provvedimento giuridico, e votava un ordine del giorno col quale si invitava il Ministero delle corporazioni a prendere un provvedimento in questo senso.

Questo provvedimento non è stato ancora emanato, piuttosto per ragioni procedurali che di bontà del sistema, inquantochè si è detto che sarà molto difficile potere stabilire la priorità di una nuova pianta nel campo agricolo; sarà difficile stabilirne la fissità. Ma io, pur rendendomi perfettamente conto di queste difficoltà, debbo richiamarmi alla vecchia legge americana che ha profondamente esaminato questo problema.

Premetto che nel campo della riproduzione per via sessuale e per semi non vi è, in questo

momento, alcuna urgenza per un nuovo provvedimento.

Ma quella che, viceversa, è una questione urgente, e che è strettamente legata allo sviluppo di certe branche della nostra attività agricola, è la questione della riproduzione per via agamica, per via asessuale... (*Interruzioni*).

Oggi, questo problema, confortato mi pare oramai da tutti i crismi di tutte le assemblee, credo che possa essere presentato nella sua bella completezza a questa assemblea.

Io ritengo che possa l'Italia, oggi, prendersi la iniziativa in Europa...

Una voce. Il momento è buono!

PARODI...di lanciare una legge che voglia veramente, fondamentalmente tutelare quello che è lo sviluppo intellettuale delle ricerche nel campo agricolo.

Io ho già detto prima quali immense difficoltà si prospettano ai genetisti che svolgono le loro ricerche nel campo della agricoltura, e quale è il dovere dello Stato di tutelare quella che è la fatica intellettuale di un gruppo numeroso di studiosi che hanno sinora onorato l'Italia con una serie di ricerche, con una serie di indagini che hanno avuto eco fondamentale all'estero!

Camerati, voglio rammentarvi che il voto della Conferenza internazionale sulla orto-frutticoltura venne emesso mentre quella Conferenza era presieduta dal camerata onorevole Angelini... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

PARODI. È giusto dare a Cesare quello che è di Cesare... (*Ilarità*). Dicevo dunque che vi è stato un voto della corporazione orto-floro-frutticola che ha riconosciuto l'importanza di questo problema, ed ora, con piena cognizione, io lo segnalo a voi, onorevoli Camerati, soprattutto con la visione della missione grandissima che nel gioco dell'economia nazionale deve avere la nostra agricoltura, specialmente nel campo della orto-floro-frutticoltura.

A voi io prospetto per la prima volta la necessità della tutela giuridica dello sforzo e del lavoro intellettuale nel campo delle ricerche di nuove varietà nel ramo dell'agricoltura. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Morselli. Ne ha facoltà.

MORSELLI. Onorevoli Camerati. La relazione della Giunta del bilancio sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni è un'accurata ed acuta analisi dei principali aspetti attuali, tecnici e politici, del lavoro nazionale e delle diverse attività ed iniziative della Nazione, in questo storico momento.

Il nuovo ordine corporativo dello Stato fascista vi appare nella interezza della sua vasta azione innovatrice e costruttrice.

Le riunioni delle 22 Corporazioni, partitamente avvenute sotto la presidenza e la guida del Duce, hanno prospettato problemi taluni dei quali di grande portata, altri di minore; tutte hanno recato un fecondo contributo al potenzia-

mento della produzione e degli scambi ed alla elevazione del lavoro italiano.

Esse hanno culminato nel discorso del Duce all'Assemblea Nazionale delle Corporazioni che traccia in sintesi poderosa il piano regolatore della economia italiana ed un rinnovamento profondo dei metodi con cui raggiungere nel più vasto campo possibile l'autarchia economica della Nazione, presidio indispensabile alla autonomia politica. Quel discorso, che c'è impresso nella mente e nel cuore, resta e resterà il viatico della nostra azione di produttori e di fascisti.

Le trasformazioni prospettate nelle grandi linee operano ed opereranno sempre più sulle vecchie mentalità come possenti strumenti di bonifica ideale; e nuovi istituti sorgeranno sul piano regolatore chiaramente tracciato.

Degno di grande rilievo è il caposaldo fissato nel discorso del Duce in piena coerenza con quanto egli aveva già precedentemente affermato, e cioè che le piccole e le medie industrie rimarranno nell'ambito dell'iniziativa e della responsabilità individuale. Queste forme di attività, caratteristiche della nostra tradizione nazionale, hanno infatti sempre dato e seguitano a dare ottimi risultati; esse costituiscono veramente il solido tessuto connettivo dell'economia italiana.

Nel suo discorso in Campidoglio, il Duce ha passato in rivista le nostre risorse in fatto di materie prime, e l'inventario risultante può essere argomento di conforto e di incitamento per quanto è realizzabile in questo campo e che è ancora molto.

Dobbiamo però dire che il mirabile sviluppo delle industrie chimiche, per citare un ramo tra gli altri importante dell'attività nazionale, è sopraggiunto quale fattore di essenziale importanza soprattutto nel campo della difesa nazionale. L'acido nitrico dall'aria, il cloro elettrolitico, la fabbricazione dei coloranti e degli intermedi, la produzione della glicerina per fermentazione dei melassi, il fenolo sintetico, ci forniscono quantità ingenti di materiale per gli esplosivi, i gas e gli aggressivi di guerra.

La chimica italiana per opera e genialità dei suoi tecnici ci darà presto, in adeguata misura, il petrolio sintetico. Possono allibire i cinici ed i malvagi manipolatori di statistiche del sinedrion ginevrino; i nostri gloriosi aviatori potranno volare, fra non molto, con benzina e carburante completamente italiani.

Con senso realistico e presago il Duce ha detto che le inique sanzioni ancora maggiormente ci offendono che non ci danneggiano, perchè quando infine faremo l'inventario delle produzioni italiane, vedremo allora, con orgoglio, quante voci doganali avremo cancellato alle importazioni e per sempre, e di quante schiavitù economiche ci saremo liberati.

Molti pel passato — troppi — italiani senza fibra, erano nel nostro Paese, ammalati cronicamente di malinconie esotiche ed anche dalla cattedra qualcuno insegnava le snervanti pregiudiziali delle nostre impossibilità: eravamo scarsi

di ferro, quindi non avremmo mai potuto realizzare una industria meccanica attrezzata; non avevamo carbone, non avremmo quindi mai potuto possedere fabbriche di colori di anilina; avevamo bensì opulenti agrumeti, ma dovevamo umiliamente mandare all'estero l'agro cotto ed il citrato di calcio, che un'organizzazione usuraia inglese accaparrava in Sicilia per pochi soldi ed esportava in Inghilterra, donde ci perveniva l'acido citrico pagato con sonanti sterline.

Queste miserevoli colonne d'Ercole che apparvero a molti italiani come costruite di durissimo porfido, erano invece dei simulacri eretti dalla nostra stessa schiavitù morale, incapace di reazione e di ribellione.

L'opera nuova di ricostruzione, animata e sospinta da una fede ardente, parve agli stranieri come iconoclasta, tal quale appare oggi ai santoni del sinedrion ginevrino, incompresa e ribelle la grande gesta eroica e gloriosa dei nostri soldati nell'Africa contesa, la quale reca pure un colpo mortale ad un preteso diritto divino ad un primato inesistente o superato.

I problemi che appartengono per ogni grado e natura alla potenza economica della Nazione salgono di tono ed aumentano in estensione e di profondità. Tutti essi sono o saranno affrontati, nessuno escluso, con l'animo deciso a risolverli il più rapidamente ed il più efficacemente possibile.

Nella pregevole relazione, che hanno apprestato al nostro esame ed al nostro studio i valorosi camerati Corni e Redenti, relatori del bilancio, appare in rapida sintesi il vasto e complesso lavoro compiuto in questo scorcio di tempo dal Ministero delle corporazioni in ogni settore della sua feconda attività.

L'assedio economico, dichiaratoci da cinquantadue Nazioni, ha dilatato oltre ogni limite i compiti del Ministero delle corporazioni; problemi imponenti, vari, complessi, urgenti, si sono affollati alla soluzione.

Non v'è settore dell'attività nazionale che non abbia avuto aiuto, direttive o provvedimenti riparatori od incoraggiamenti, od interventi legislativi. Nuovi enti di diritto pubblico sono stati creati, l'Azienda Carboni Italiani, l'Azienda Minerali e Metalli Italiani, con precise finalità.

L'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, è un altro vigoroso strumento per lo sviluppo di una materia prima di particolare necessità per l'economia della Nazione.

Molto si dovrà fare in questo campo, al quale si deve annettere particolare importanza perchè la cellulosa, mentre è materia prima per le industrie tipografiche e per la potente industria italiana del Rayon, che raggiungerà quanto prima i 70 milioni di chilogrammi annui, è pure punto di partenza, con vaste prospettive per ulteriori ed impensate applicazioni.

Ma elevandoci a considerare un più largo orizzonte, quale è, nell'ordine politico, la finalità più vasta della Corporazione?

Lo ha ripetuto il Duce nel suo discorso in Campidoglio: quella di creare una più alta giustizia sociale. In ciò sta il contenuto etico e politico essenziale della Corporazione che ha per presupposto indefettibile la disponibilità di un sufficiente livello di ricchezza nazionale e lo sviluppo incessante delle iniziative nel campo della produzione.

Tale necessario sviluppo delle iniziative ha uno stretto addentellato con la ricerca scientifica che il Duce annunzia nel suo memorabile discorso di aver potenziato attraverso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, organo tecnico dello Stato i cui compiti diventeranno sempre più vasti e più importanti. Sono parole di Guglielmo Marconi, queste, che trovo opportuno citare: « La ricerca scientifica deve distribuire equamente il lavoro a tutti gli uomini e deve renderlo sempre più facile e più giustamente retribuito; questo è il suo compito vero, nobilissimo ».

È in ciò la conferma autorevolissima che la ricerca scientifica è una alleata preziosa della economia nazionale, come creatrice cioè e dispensatrice di lavoro facile e ben retribuito.

Se noi analizziamo più a fondo l'intima struttura dei nostri scambi con l'Estero oltre a quello che generalmente non si faccia quando si parla di bilancia commerciale, di scambi bilanciati, di compensazioni e di *clearing*, ci avvediamo che il solo criterio monetario o valutario è inadeguato a darci una chiara visione delle rispettive situazioni economiche del nostro Paese, in confronto ad altri coi quali si effettuino scambi di merci.

Portando ad esempio detta analisi sui nostri scambi con la Germania, possiamo constatare che di contro ad una nostra esportazione, per gran parte di derrate agricole, per un tonnellaggio imponente, sta una importazione per 75 per cento di prodotti finiti enormemente più ridotta per quantitativi, ma infinitamente più elevata per valore intrinseco di produzione. Analoga considerazione si deve pure fare per i nostri scambi con gli altri Paesi industriali di Europa: Svizzera, Francia, Inghilterra.

Riesce certamente difficile di stabilire un conto economico per conoscere l'aliquota dei salari e dei profitti pagati dal nostro Paese per merci e prodotti finiti ritirati dall'estero. Ma se è arduo il compito, può dirsi che tale tributo assomma a parecchie centinaia di milioni che potrebbero assicurare e certamente assicurerebbero lavoro permanente a molte e molte decine di migliaia di operai ed a centinaia di tecnici nostri. È da tenere per certo che restando in Paese, almeno in gran parte, i profitti e la quota ingente di lavoro pagato all'estero, i nostri operai potrebbero assorbire in notevole quantità il consumo di quelle derrate agricole che attualmente esportiamo a quegli stessi Paesi dai quali ritiriamo così ingente mole di manufatti ad alto potenziale economico.

La capacità delle nostre maestranze operaie e dei nostri tecnici dà affidamento pieno che nuovi compiti, nel campo della produzione fine, potranno essere vittoriosamente affrontati e risolti.

Un vasto settore, fondamentale per l'avvenire dell'economia italiana, è pure brevemente toccato in diversi punti nella pregevole relazione sul bilancio: lo esaminerò brevemente con indirizzo unitario: esso è quello delle fonti energetiche.

Non rifarò l'inventario delle nostre risorse in questo campo, ma allargando la visione al quadro delle nostre possibilità e delle nostre necessità, è chiaro che esiste per il nostro Paese un grande problema energetico, la cui soluzione investe il proprio avvenire tecnico ed economico. Visto che la natura ci è stata avara in fatto di riserve fossili, la direttrice per aumentare le nostre risorse in questo campo è segnata quasi esclusivamente dall'energia idroelettrica.

La Corporazione gas, acqua, elettricità, ha analizzato e discusso con ampiezza il problema, occupandosi largamente anche delle questioni tariffarie che saranno risolte anch'esse, nell'ambito degli interessi superiori della Nazione. Ma è chiaro che il vero e fondamentale problema è quello dell'aumento della produzione della potenza dinamica in tutte le possibilità, cosicché lo Stato Fascista, nella profonda sensibilità dei bisogni del Paese, appare deciso ad agire in profondità per incoraggiare, con ogni mezzo in suo potere, le nuove produzioni dell'energia, in tutte le sue varie forme.

La necessità di aumentare le disponibilità energetiche italiane è basilare, infatti, per affrontare l'autarchia economica della Nazione. L'elettrificazione delle ferrovie, la progressiva industrializzazione dell'agricoltura, la produzione del carburante sintetico e tanti altri, sono problemi che si risolvono col porre a disposizione dell'economia del Paese, sempre maggiori quantità di energia a prezzo adeguato.

Cosicché in armonia alle disponibilità finanziarie del Paese e con un piano organico pluriennale gli attuali 12-13 miliardi di KWH di energia idroelettrica dovranno essere progressivamente aumentati in rapporto alle possibilità di assorbimento richieste dalla costante elevazione del potenziale produttivo, in ogni campo della nostra economia.

Non è detto d'altronde che le nostre riserve idroelettriche che sono, come è noto e come ho accennato, di gran lunga le più cospicue e le fondamentali e che possono dare ancora larghissimi margini di ulteriore sfruttamento, siano le sole a nostra disposizione.

Applicazioni che credo uniche in Europa e quasi uniche al mondo, il principe Ginori Conti ha realizzate a Larderello, nella regione di Volterra, con risultati oltremodo brillanti. Anche recentemente, perforando il terreno con nuovissima tecnica, ha ottenuto enormi quantità di vapore acqueo in condizioni di temperatura e di pressione eccezionali.

I soffionissimi di Larderello permettono di portare la potenza generata a trentamila KW e con l'estendersi delle perforazioni e con l'impianto di nuove centrali, il Ginori Conti prevede

di passare succesivamente alla produzione di mezzo e forse un miliardo di KWH all'anno.

È una radiosa prospettiva che, se realizzata, segnerà un progresso prettamente italiano nella sostituzione del carbon fossile mediante il cosiddetto carbone rosso.

Ma oltre a queste di Larderello, chi può escludere che nelle nostre zone vulcaniche non vi siano altre possibilità di captazione di calore terrestre sfruttabile agli effetti di generazione economica di energia?

Il problema energetico italiano nel campo corporativo ed organizzativo è evidentemente per sua natura unitario, in quanto nelle varie forme fisiche nelle quali si presenta concorre a raggiungere le medesime finalità economiche o sociali. Il carbone di legna quale forza motrice si uguaglia alla benzina, all'alcool carburante, all'alcool metilico, al benzolo, all'accumulatore elettrico, al gas metano, all'idrogeno. Il carbon fossile, l'energia elettrica, il carburo di calcio, il gas illuminante riscaldante, sono fattori energetici intersostituibili negli usi e nelle finalità pratiche che essi realizzano.

Ed allora si può pensare, presidiata dai relativi collegamenti, nell'ordine organizzativo, ad una Corporazione unitaria dell'energia, a cui dovrebbe corrispondere un solo organismo tecnico ed amministrativo presso il Ministero delle corporazioni col compito di coordinare le iniziative e di promuovere ed incoraggiare ogni opera intesa ad incrementare e potenziare tutto il patrimonio energetico della Nazione; quello attuale e quello ancora latente che è certamente non di piccola entità, se si voglia tener conto anche di quanto l'avvenire ci potrà forse dare, con la applicazione di forze naturali oggi trascurate.

L'auspicio che un giorno tutti i nostri motori ed i nostri treni potranno marciare con energia tratta dalle nostre risorse nazionali, non deve essere relegato tra le aspirazioni irrealizzabili.

Appena alcune decine di anni or sono avrebbe potuto essere considerato come un sogno alla Giulio Verne se qualcuno avesse immaginato di trarre centinaia, di migliaia di cavalli vapore dalla energia geotermica del nostro sottosuolo. E pochi avrebbero pensato possibile all'inizio del secolo che oggi avremmo potuto avere alcune migliaia di chilometri di ferrovie — ed altre ne avremo ancora — su cui il mezzo motore è dato dalle energie idroelettriche fluenti dai nostri monti.

Onorevoli Camerati! Se il nostro suolo non rinserra grandi riserve di fossili, di petrolio, di metalli pregiati, il nostro popolo possiede riserve inesauribili di valori morali e di energie spirituali, di quelle forze cioè che il Fascismo ha potenziato ed esaltato e che sono sfuggite alla considerazione statistica ed ai computi dei nostri nemici e dei falsi amici.

Ebbene, sono queste stesse energie le sole che dominano e signoreggiano la materia e forgianno e piegano le economie e ne creano delle nuove. Chiari segni vi sono che oltre l'orizzonte oggi denso

di opachi vapori, splenderà di luce meridiana il sole della nostra vittoria contro l'ostilità degli uomini e la tirannia delle cose. (*Vivissimi applausi*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Carusi. Ne ha facoltà.

CARUSI. Mi onoro presentare alla Camera la relazione su alcune petizioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carusi della presentazione della relazione sulle petizioni. Sarà stampata ed iscritta all'ordine del giorno.

Si riprende la discussione del bilancio delle corporazioni.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle corporazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Ferrario.

FERRARIO. Al problema del « prodotto italiano » sono collegate molte delle idealità più tipicamente fasciste, non meno che gravi interessi economici. Mi sia permesso qui, in sede di discussione del bilancio delle corporazioni, di trattare il primo di questi aspetti, perchè, quanto al secondo, ossia a quello del disciplinamento delle importazioni in base alle necessità economiche di oggi e dei tempi che verranno, la questione rientra nelle direttive date dal Duce, in questi stessi giorni, con la Sua definitiva parola.

Naturalmente noi tendiamo ad allargare al massimo grado i rapporti commerciali ed industriali con tutto il resto del mondo per attingere ad un più largo respiro dei nostri traffici. Come e quando debba svilupparsi questa tendenza, non spetta a me di prevedere. Il periodo post-sanzionista, quando verrà, dovrà necessariamente trovare elementi nuovi ed impreveduti, ma certamente dominati dalla volontà del nostro grande Capo, come Egli dominò il periodo sanzionista. Comunque, e questo si può dire, perchè è sicura norma, sarebbe semplicismo eccessivo il pensare che la prosperità economica debba consistere soltanto nella riduzione delle importazioni. Anzi, è stato molto autorevolmente affermato che bisogna cercare di realizzare il più grande volume complessivo delle esportazioni e delle importazioni, ben inteso, non perdendo mai di vista la bilancia degli scambi la quale non dovrà segnare mai una passività a nostro danno.

Ho creduto di fare subito questa premessa, perchè non si pensi che la locuzione « prodotto italiano » racchiuda soltanto un contenuto di intransigenza xenofoba. Al contrario, si deve vedere in queste due parole, le quali insieme costituiscono una « formula », una affermazione dignitosa di spiritualità produttiva, ma non estranea alle nobili gare che ispirano le competizioni internazionali del lavoro, e neppure disgiunta, ben inteso, dalla più pura e, se si vuole, dalla più rigorosa vigilanza economica.

Naturalmente, quando si dice « prodotto italiano », non si vogliono intendere le materie prime, ma si indicano i manufatti derivanti da un processo produttivo. Le materie prime seguono altre vicende anche più gravi e complesse, e quali siano, ce lo disse inequivocabilmente il Duce nel Suo discorso all'Assemblea delle Corporazioni, discorso che traccia le linee della nostra previdenza e della nostra saggezza economica. Queste parole sono ancora vivissime nel nostro cuore.

Pertanto io torno alla mia modesta indagine sul « prodotto italiano » e mi piace di ripetere qui che di questo problema vorrei toccare la più intima essenza, ossia quanto di concettualmente più elevato concorre alla produzione.

Vi è infatti una cosa che offende la nostra suscettibilità di grande popolo fascista, quando dobbiamo importare prodotti stranieri, ed è la impressione che queste importazioni non siano sempre fatte con dignità, da pari a pari, ma si vengano creando, da parte di certuni ed a favore dei produttori stranieri, delle presunzioni di superiorità assoluta, la quale è poi posta a base di una preferenza che ancora una larga parte del pubblico concede alla produzione forestiera.

Noi invece riteniamo di potere, a buon diritto, aspirare ad una parità di trattamento, perchè abbiamo la coscienza che i nostri impianti, le attrezzature modernissime, che hanno fatto di tante parti d'Italia altrettanti sonanti cantieri, i nostri ingegneri, i capi, le maestranze, non siano inferiori alle attrezzature, ai tecnici ed alla mano d'opera di ogni altra nazione. Tutti abbiamo provato un palpito di orgoglio, quando abbiamo sentito, in questa Assemblea, che le armi nuove, oggi date in dotazione ai nostri reparti armati, sono italiane di ideazione e di fattura e tanto più meraviglioso ci sembra questo risultato, se pensiamo che venti anni or sono, alla vigilia dello scoppio della guerra europea, vi erano due distinti gruppi di mercanti stranieri che ci fornivano i cannoni, ed erano gruppi militanti in campi avversi, così che, almeno da uno di essi, potevamo presumere che le forniture destinate a noi dovessero essere ritardate o minorate nella qualità e nella sicurezza.

Sono constatazioni di grande valore, quelle che noi possiamo fare oggi, ma permettetemi di dire, con estrema franchezza, che almeno in un settore noi dobbiamo ancora rafforzarci per poter proclamare la vera parità, che potrebbe anche diventare facilmente una superiorità, rispetto ai paesi tecnicamente più progrediti, ed è il settore della sperimentazione industriale e dell'assistenza agli inventori.

Questi elementi essenziali della produzione non sono naturalmente sfuggiti all'acutissima analisi del Duce, il quale ha mostrato di fare un sicuro assegnamento su quel che possono dare la tecnica, la scienza e l'ingegno italiano al processo produttivo ed alla autarchia economica.

Dal momento in cui una concezione inventiva nasce nella mente del suo autore a quello in cui,

concreta e perfetta in ogni particolare, entra a far parte del patrimonio industriale e costituisce, con ciò, pregio, orgoglio e ricchezza della produzione, si compiono per l'inventore le tappe più angosciose e disperate della esistenza. Ma quanti sono coloro che raggiungono la mèta, in confronto a quelli che soccombono lungo il terribile calvario? Noi possiamo spiegare tanta somma di dolore e di tormento, pensando che una divina legge lega indissolubilmente al dolore ogni atto creativo, ma nulla ci giustificherà di tutte le ingiustizie e di tutte le rinunce di cui saremo stati responsabili, se avremo negato aiuto agli inventori. Noi che abbiamo commemorato e rivendicato alla Patria le glorie di Meucci, di Ravizza, di Pacinotti, di Barsanti, di Matteucci, di Calzecchi Onesti e di cento altri, dobbiamo avere prima di tutto la sicurezza di essere immuni, oggi, da identiche rinunce ed incomprensioni.

Io credo di interpretare il comandamento del Duce, anche recentissimamente ripetuto, affermando che gli inventori debbono essere onorati in Regime Fascista, e che per essi debbasi creare un ambiente più propizio. E vorrei anche più arditamente affermare che non è necessario che gli inventori giungano al successo per essere degni della nostra riconoscenza. Molto spesso, proprio dagli errori di chi è venuto prima, germogliarono le più grandi conquiste e le più luminose verità. Deve essere ben facile per noi il perdonare a taluni inventori un poco di immodestia o qualche innocuo sogno di trionfi, quando si pensi alla gloria che essi diedero nel passato alla Patria senza nulla chiedere. So bene che non è poco il domandare una simile assistenza agli inventori, perchè altrove, dove questa già si pratica normalmente (sempre con scopi privati di speculazione, del resto, mentre noi pensiamo che l'assistenza debba essere organizzata da organi sindacali e corporativi), si dispone di grandi mezzi tecnici ed economici, ma io ho la certezza che arriveremo anche noi a questo, quando avremo acquistato il convincimento che è denaro speso bene in ogni senso: prima di tutto perchè se ne manderà di meno all'estero per pagare le invenzioni altrui, e poi perchè potremo esportare i nostri prodotti in misura maggiore di quello che si faccia oggi; perchè fino a quando la produzione nostra non avrà una sua caratteristica impronta, non potrà fare la concorrenza a quella dei paesi da dove noi importiamo i brevetti e la concezione costruttiva.

E tanto maggiore profitto darà questa grande opera assistenziale, in quanto di essa beneficerà un popolo largamente dotato di spirito inventivo e di tutte le preziose risorse della innata genialità.

Se diamo una occhiata alle statistiche più recenti, vediamo che, delle undiecimila domande di privativa, in cifra tonda, che si depositano in media ogni anno all'Ufficio della proprietà intellettuale, i due terzi, ossia circa 7300, sono richieste da cittadini e più ancora da Società straniere, cioè rappresentano la estensione all'Italia di brevetti originali esotici. Le rimanenti

ossia tremilacinquecento, sono le domande italiane. La sproporzione, di per sé, è già significativa, ma più ancora viene aggravata dalla circostanza che, qualitativamente, le domande italiane sono il risultato di una attività disordinata, direi quasi greggia, come il « tout venant » di una miniera, il quale necessita di selezioni e scarti talora fortissimi per essere reso utilizzabile.

Al contrario, le privative straniere vengono a noi dopo un anno di esercizio, di severa sperimentazione e di pratica presso il pubblico, e posseggono evidentemente in gran parte gli elementi di affermazione e di successo che mancano al gruppo dei brevetti nazionali.

Ma vi è di più: la maggior parte dei brevetti stranieri trova già, nelle industrie nostre, un ambiente molto propizio ad accoglierle, quando avviene, ed avviene molto spesso, che le società estere, titolari delle privative depositate, abbiano filiazioni e rappresentanze in Italia.

In conclusione di tutto questo, per ogni brevetto italiano che entra a far parte del patrimonio industriale, vi sono almeno venti brevetti stranieri, cui spetta lo stesso privilegio. Questa non è statistica, perchè una vera e propria statistica non esiste in tale campo, ma è esperienza fatta durante quasi sette anni di pratica sindacale.

Si capisce come, a lungo andare, la produzione industriale nostra venga ad essere talmente permeata di ideazione esotica, che nessuna caratteristica di stile può sopravvivere a questo regime di infiltrazione e di conquista, da parte degli inventori stranieri, i quali invadono la nostra produzione in ciò che vi è di più profondo e di più intimo.

La condizione di subordinazione che deriva da questo stato di cose e che colpisce la dignità, la paternità e la responsabilità della produzione, è allora effettivamente immeritata, perchè non deriva da una insufficienza della produzione creativa nostra, ma da circostanze contingenti e secondarie, che sarebbe pure in nostra facoltà di modificare.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ci sono le convenzioni internazionali.... Sono convenzioni con accordi di reciprocità.

FERRARIO. Io ritengo che non si possa fare gran colpa agli industriali italiani, se solo una troppo piccola parte degli inventori nostri riesce ad avvicinarsi alla vita sonante dei cantieri e delle fabbriche. È troppo evidente la convenienza di adottare trovati realizzati ed offerti dopo una severa sperimentazione, piuttosto che quelli che sono abbozzati soltanto su di un disegno od, al più, in un modello a scala ridotta. Non dobbiamo chiedere agli industriali sacrifici od atteggiamenti troppo lontani dallo spirito speculativo che è posto a base del già difficile compito della produzione, ma dobbiamo invece fare in modo che gli inventori possano essere assistiti durante quel difficile periodo che passa fra la ideazione e la messa a punto del trovato, in modo che chi,

a sue spese, affronta il giudizio del mercato, ossia del pubblico consumatore, trovi almeno eliminate le più grosse cause di rischio.

Altre considerazioni analoghe possono farsi sull'uso dei marchi di fabbrica stranieri. È noto che molte delle nostre aziende industriali corrispondono a case straniere un certo diritto, in denaro, per usare della denominazione e del marchio che contrassegna la produzione originale. La spesa si ritiene, ed è di solito, largamente compensata dal favore concesso dal pubblico a talune marche esotiche, che, per effetto di pubblicità o per reale rinomanza, abbiano conquistato il favore dei mercati. Questo fenomeno si ricollega evidentemente a quella preferenza che ancora molti concedono alla produzione straniera, anche se, in realtà, ma questo essi non lo fanno e del resto può essere male da poco, il prodotto imitato non abbia in comune, con quello originale, che il contrassegno.

Complessivamente brevetti e marchi comportano annualmente un esodo di denaro italiano, che non è certamente inferiore ad un paio di centinaia di milioni. Anche qui non si tratta ancora di statistica, la quale però è in corso di compilazione, resa alquanto difficile da talune circostanze speciali, dovute al momento politico e storico che attraversiamo. Difficoltà di ottenere la valuta per pagare all'estero le « redevances », come si dice, regimi di « clearing », che permettono di sottrarre alle indagini quelle somme che trovano naturale compensazione in crediti corrispondenti, ed infine pagamenti che sono fatti in lire interne, a cittadini stranieri, i quali se ne valgono ancora come compensazioni, oppure per costituire patrimoni in Italia.

Se queste sono le conseguenze economiche dell'uso che noi facciamo di tanti brevetti e marchi stranieri, il male è anche maggiore per ciò che concerne la parte morale della produzione, perchè, se la pura materialità di essa riesce a tenere in casa nostra una gran parte del lavoro esecutivo (non tutto, perchè, molto spesso, insieme ai brevetti si acquistano certi piccoli o grandi segreti di fabbricazione, che esigono la presenza fra noi di lavoratori stranieri), non vale invece a conferire all'industria che si dedica a questa imitazione delle foggie altrui, nè la responsabilità, nè la indipendenza della produzione stessa, e tanto meno a metterla in grado di dare al progresso umano quel contributo di cui pur sarebbe capace, tenuto conto del valore tecnico e della intelligenza dei suoi uomini.

La legge del 20 marzo 1927, n. 527, per la protezione del prodotto nazionale, non considera nè il brevetto, nè il marchio di fabbrica come elementi della produzione, cioè tali da concorrere, con la loro origine, a costituire la italianità o la non-italianità del prodotto finito. Le successive disposizioni di legge, se sono risultate assai efficaci, in quanto sorvegliano e disciplinano direttamente le spese per gli approvvigionamenti all'estero, non introducono nessuna variante a

quella definizione di « prodotto italiano » la quale prescinde da elementi così essenziali, come quelli che ho detto.

Identicamente, agli effetti della concessione dell'uso di un apposito contrassegno che è stato istituito per illuminare il pubblico nella sua non equivoca intenzione di evitare l'acquisto di prodotti esotici, si è adottata una definizione di « prodotto italiano » che qualitativamente è ancora la stessa della legge del 20 marzo, sebbene quantitativamente appaia più restrittiva, perchè le percentuali di intervento di materiali e di mano d'opera veramente nazionali, richieste per la concessione dell'uso del contrassegno, sono alquanto aumentate, rispetto a quelle, veramente esigue, che sono contemplate dalla legge; ma nello spirito siamo ancora allo stesso punto e la ipotesi che un prodotto, per effetto di brevetti e marchi che vengono dall'estero, possa perdere qualche cosa della sua italianità integrale, non è neppure sfiorata. Laddove sembrerebbe evidente che, volendosi costituire, con il contrassegno che ho detto, un titolo di alto riconoscimento e di incoraggiamento, ed un monito ai produttori ed al pubblico ed infine un vero e proprio carattere di nobiltà, capace di per sé, in Regime Fascista, di ispirare la preferenza e da costituire esempio, sembrerebbe evidente, dico, che nessuna transazione venisse fatta alla italianità totalitaria degli elementi costituenti di questo prodotto.

A questo punto, e prima di concludere, debbo chiarire che, nella aspirazione ardente da me espressa, di far più largo posto agli inventori e alle invenzioni italiane, nell'industria, predisponendo, ove occorra, le attrezzature necessarie per la realizzazione, la messa a punto e la sperimentazione della produzione inventiva italiana, io non intendo affatto dire che si debba costituire una barriera alle importazioni ed alla adozione dei brevetti stranieri, quando questi occorranno veramente e siano per lo meno utili al progresso tecnico.

Ma molto spesso noi non importiamo affatto i brevetti stranieri per cedere ad un impellente bisogno di perfezionamento. Spesso si tratta di applicazioni della più grande semplicità e modestia, tanto che, in confronto ad esse, analoghe invenzioni fatte in casa nostra apparirebbero di gran lunga migliori. Tanto più facilmente questo accade, quando la importazione viene fatta da gruppi italo-esteri, i quali hanno prevista questa importazione nello statuto e la mettono già nel conto corrente dei tributi della filiale italiana, verso la casa madre.

In Germania, anche le importazioni di brevetti sono sottoposte ad un controllo che, se dal punto di vista della convenzione di Parigi del 1883 non può ritenersi del tutto ortodossa, riesce tuttavia giustificato dalla difesa della valuta. Noi pure, non solo in regime di sanzioni, ma anche in regime normalizzato, possiamo giustificare provvedimenti analoghi, i quali, data la nostra speciale condizione attuale, potrebbero

essere applicati con molta prudenza e per gradi, tanto più che, a differenza della Germania, la nostra bilancia degli scambi con l'estero, nel settore delle privative industriali, è ben lungi dall'essere attiva, od anche soltanto al pareggio.

La indipendenza nostra dalle importazioni di quella particolarissima materia prima che sono le invenzioni, è una mèta che è in nostro potere di raggiungere, se, come ha comandato il Duce, si farà l'inventario delle nostre risorse e se si terrà conto di quel che ci può dare la tecnica e l'ingegno italiano. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (985)

Agevolazioni per l'aviazione da turismo. (1047)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia Marina. (1089)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei Carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (1094)

Riduzione al 4.75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio. (1095)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero. (1100)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (*Approvato dal Senato*). (1114)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935. (*Approvato dal Senato*). (1121)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica. (1079)

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame. (1086)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati. (*Approvato dal Senato*). (1116)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli olii leggeri derivati dal carbon fossile. (1098)

Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa. (*Approvato dal Senato*). (1106)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV: (985)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	257
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Agevolazioni per l'aviazione da turismo: (1047)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	255
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia Marina: (1089)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	255
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei Carabinieri Reali in congedo le dispo-

sizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514: (1094)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	256
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Riduzione al 4,75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio: (1095)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	256
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero: (1100)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	256
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2477, relativo alla nomina del Direttore generale per il Turismo del Ministero per la stampa e la propaganda a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (*Approvato dal Senato*): (1114)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	253
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935. (*Approvato dal Senato*): (1121)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	252
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 173, che modifica il trattamento doganale di merci di gomma elastica: (1079)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	254
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame: (1086)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	253
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati. (Approvato dal Senato): (1116)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	253
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli olii leggeri derivati dal carbon fossile: (1098)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	255
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa. (Approvato dal Senato): (1106)

Presenti e votanti	257
Maggioranza	129
Voti favorevoli	254
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Asquini.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Bellelli — Benni — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza.

D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donella.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco — Fregonara — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Moncada di Paternò — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Panepinto — Paolini — Parisio Pietro — Parodi — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Suvich.

Tallarico — Tarchi — Tassinari — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco. Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli — Ascenzi.

Baccarini — Racci — Baragiola — Barenghi — Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bonomi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Farinacci — Ferretti Piero — Fossa Davide. Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pavolini — Pettini — Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Scorza — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Cocca.

Marchi.

Natoli.

Pisenti Pietro.

Sono ammalati:

Agodi.

Cucini.

Del Croix — Di Belsito.

Foschini.

Gangitano.

Mantovani — Maraviglia — Muzzarini.

Olivetti.

Panunzio — Pasini.

Rossi Ottorino.

Tarabini.

Ventrefla.

Assenti per ufficio pubblico:

Arcidiacono — Ascione — Asinari.

Bifani — Bonaccini — Bonfatti.

Capialbi — Capri-Cruciani — Casilli — Coselschi — Cupello.

Dalla Bona — Dentice di Frasso — Donegani — Durini.

Luzzati.

Maraini — Marquet.

Nannini.

Orlandi.

Pellizzari — Peverelli — Puppini.

Racheli.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. — Discussione dei disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, recante provvedimenti per combattere il « mal secco » degli agrumi in Sicilia. (1053).

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna. (1101).

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni Estere. (1059).

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. (*Approvato dal Senato*). (1110).

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane. (*Approvato dal Senato*). (1112).

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, relativo alla assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici. (*Approvato dal Senato*). (1118).

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal Regio decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto. (*Approvato dal Senato*) (1119).

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, relativo al regime delle impor-

tazioni delle merci dall'estero. (*Approvato dal Senato*). (1120).

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici. (*Approvato dal Senato*). (1124).

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, relativo alla soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale. (*Approvato dal Senato*). (1126).

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni. (*Approvato dal Senato*). (1129).

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza

il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione. (*Approvato dal Senato*). (1135).

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

La seduta termina alle 18.10.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

